

guenze prodotte, fatte salve le sole eccezioni al riguardo categoricamente stabilite dalla legge (Cass., sez. un., 29 novembre 2005, n. 17781/06, Cass. pen. 2006, 2769, con nota di SANTALUCIA, *Patteggiamento e revoca di diritto della sospensione condizionale: le Sezioni unite mutano orientamento*).

Art. 446.

Richiesta di applicazione della pena e consenso.

1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1 (1).

2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto.

3. La volontà dell'imputato [60, 61] è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale [122] e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato (2).

5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato.

6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni [448¹].

(1) Comma così sostituito dall'art. 33, comma 1, lett. a), l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296). Il testo originario del comma era il seguente: «1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444 comma 1, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado».

V. l'art. 5, comma 1, l. 12 giugno 2003, n. 134 (G.U. del 14 giugno 2003, n. 136), citato sub art. 444.

Per una deroga al presente comma, v. l'art. 2-ter, comma 6, d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (G.U. del 26 maggio 2008, n. 122), conv., con modif., in l. 24 luglio 2008, n. 125 (G.U. del 25 luglio 2008, n. 173), in tema di misure atte ad assicurare la rapida definizione dei processi relativi a reati per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

(2) Comma così sostituito dall'art. 33, comma 1, lett. b), l. n. 479 del 1999, cit. Il testo originario del comma era il seguente: «4. Il consenso sulla richiesta può essere dato fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche se in precedenza era stato negato».

Disp. att. c.p.p.

Art. 135. (1) (Decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena). — 1. Il giudice, per decidere sulla richiesta di applicazione della pena rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ordina l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la richiesta è accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 52 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296). Il testo originario dell'articolo era il seguente: «1. Il giudice, per decidere sulla richiesta di applicazione della pena, nel giudizio può ordinare l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la richiesta è accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero».

Bibliografia: AITALA, *Consenso dell'imputato e verifiche del giudice nella disciplina del patteggiamento*, in *Giur. it.* 1998, 1917; AMATO, *Spetta al g.i.p. decidere sul "patteggiamento" chiesto dopo la notifica del giudizio immediato*, in *Guida dir.* 2006, n. 11, 94; AMATO, *Anche per il patteggiamento conta il "comportamento concludente"*, in *Guida dir.* 2008, n. 12, 75; ANCA, voce *Pena. Applicazione su richiesta delle parti*, in *Dig. d. pen.*, vol. IX, Utet, 1995, 365; APRILE, *Giudice unico e processo penale*, Giuffrè, 2000; APRILE, *Prime riflessioni sulle modifiche al codice di procedura penale introdotte dalla legge "Carotti"*, in *Giur. merito* 2000, IV, 500; APRILE, *Per la Corte Costituzionale i nuovi termini di decadenza per la presentazione della richiesta di patteggiamento non operano nei giudizi dibattimentali in cui la vocatio in ius sia avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge Carotti*, in *Nuovo dir.* 2001, 536; APRILE-CATULLO, *Guida ai procedimenti speciali*, Giappichelli, 2007; BARBARANO, *Patteggiamento, decide il G.i.p. anche dopo il giudizio immediato*, in *Dir. e giust.* 2006, n. 6, 44; BARGIS, *La scelta del rito nel processo penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2010, 1034; BARTOLINI, *Un caso di dissenso del p.m. sulla richiesta di applicazione della pena nel dibattimento: la subordinazione alla concessione della sospensione condizionale della pena*, in *Arch. n. proc. pen.* 1990, 74; BIESUZ-BUFFONE-GEMIGNANI-RAVERA, *Processo penale: i procedimenti speciali*, Giuffrè, 2007; BIFFA, *Il patteggiamento nei procedimenti differenziati*, in *Giur. merito* 1989, IV, 809; BITONTI, *Opposizione a decreto penale e patteggiamento, garanzie individuali e durata ragionevole del processo*, in *Giur. it.* 2006, 827; BONINI, *Imputato e pubblico ministero nella scelta del rito "patteggiato"*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1997, 1182; BRICCHETTI, *Chiusura delle indagini preliminari e udienza preliminare*, in *AA.Vv.*, *Il nuovo processo penale davanti al giudice unico*, Giuffrè, 2000, 136; BRICCHETTI, *Il patteggiamento si adegua alla Consulta*, in *Guida dir.* 2000, n. 1, LXV; BRIZI, *Il patteggiamento*, Giappichelli, 2008; BRUNO, *Giudizio immediato e rigetto della richiesta di applicazione della pena*, in *Dir. pen. e proc.* 2006, 1488; BUCCI-ARIOLLI, *Manuale pratico del giudice unico nel processo penale*, Cedam, 2000; CAPITTA, *Patteggiamento e decreto penale di condanna*, in *AA.Vv.*, *Giudice unico e garanzie difensive*, a cura di Amodio-Galantini, Giuffrè, 2001, 151; CAPRIOLI, *Il consenso dell'imputato all'applicazione della pena: revocabile o no?*, in *Giur. it.* 1993, II, 17; CARCANO, *L'imputato « dominus » dei procedimenti speciali con il rito abbreviato senza il consenso del P.m.*, in *Dir. e giust.* 2000, n. 2, 62; CENCI, *Giustizia negoziata, volontà delle parti e possibilità di ripensamenti*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1993, 1420; CHILBERTI-ROBERTI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *AA.Vv.*, *Manuale pratico dei procedimenti speciali*, Giuffrè, 1994; CONFALONIERI, *Volontà delle parti e controlli del giudice nel patteggiamento*, in *Cass. pen.* 1994, 1000; CORBETTA, *Il procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica*, in *AA.Vv.*, *Il Processo penale dopo la riforma del*

giudice unico, a cura di Peroni, Cedam, 2000, 589; CORSO, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in AA.Vv., *Manuale di procedura penale*, Monduzzi, 2004, 421; CREMONESI, *Il patteggiamento nel concorso di persone*, in *Riv. pen.* 1992, 5; CREMONESI, *Compatibilità tra le contestazioni suppletive dopo l'apertura del dibattimento e l'adozione dei riti speciali*, in *Arch. n. proc. pen.* 1993, 228; CREMONESI, *Patteggiamento, parità delle parti e poteri del pubblico ministero*, in *Dir. e giust.* 2003, n. 29, 71; CREMONESI, *Decreto penale e patteggiamento*, in *Giust. pen.* 2004, III, 437; CREMONESI, *Il Patteggiamento nel processo penale*, Cedam, 2005; CURI, *Il patteggiamento della pena e la vittima del reato*, in *Indice pen.* 1991, 427; DE GREGORIO, *Le ordinanze che si pronunciano sulle richieste di procedimenti speciali: vizi, impugnazioni e poteri del giudice*, in *Cass. pen.* 1993, 125; DEGL'INNOCENTI, *Giudizio abbreviato ed applicazione della pena su richiesta delle parti: questioni controverse*, in *Arch. n. proc. pen.* 2010, 375; DELL'ANDRO, *Manuale dei procedimenti speciali*, La Tribuna, 2003; DI CHIARA, *Permeabilità dei riti e giudizio abbreviato a seguito di conversione: il criterio dello "stato degli atti" nella dialettica dei rapporti tra giudice e parti*, in *Foro it.* 1991, II, 491; DI CHIARA, *L'architettura dei presupposti*, in AA.Vv., *Il patteggiamento*, Giuffrè, 1999, 20; DI DEDDA, *Il consenso delle parti nel processo penale*, Cedam, 2002; DUBOLINO, *Brevi note in tema di incompatibilità fra giudizio abbreviato e c.d. patteggiamento*, in *Arch. n. proc. pen.* 1990, 29; FILIPPI, *Il patteggiamento*, Cedam, 2000; FRANCESCHINI, *Interesse ad impugnare e deducibilità del vizio nella recente giurisprudenza delle Sezioni Unite*, in *Giust. pen.* 2006, III, 467; FURGIUELE, *L'applicazione di pena su richiesta delle parti*, E.s.i., 2000; FURGIUELE, *Il patteggiamento dopo la riforma del 1999*, in *Giust. pen.* 2000, III, 609; GAITO, *Accusa e difesa di fronte ai nuovi istituti: problemi di scelta e strategia processuale*, in AA.Vv., *I giudizi semplificati*, coordinato da Gaito, Cedam, 1989, 7; GAITO, *Solo revocabile o anche invalida la richiesta di "patteggiamento" viziata da errore?*, in *Dir. pen. e proc.* 1996, 1145; GALANTINI, *Nuove contestazioni dibattimentali e patteggiamento tardivo: la giurisprudenza costituzionale e le sue ricadute su un recente provvedimento*, in *Cass. pen.* 2007, 4710; GALLUZZO, *Revirement della Corte: in direttissima l'accesso ai riti premiali non è precluso dalla concessione del termine a difesa*, in *Cass. pen.* 2009, 4334; GERACI, *L'appello contro la sentenza che applica la pena su richiesta*, Cedam, 2011; GIALUZ, voce *Applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. II, t. I, Giuffrè, 2008, 13; GIANGIACOMO, *Giudizio immediato e rigetto della richiesta di applicazione della pena*, in *Dir. pen. e proc.* 2006, 1488; GORS-SPAGNOLO, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in AA.Vv., *Riti camerali e speciali. Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretta da Chiavario-Marzaduri, Utet, 2006, 259; GIOSTRA, *Primi interventi della Corte costituzionale in materia di giudizio abbreviato*, in *Giur. cost.* 1990, 1287; GIUSTOZZI, *I procedimenti speciali*, in AA.Vv., *Nuovo manuale pratico del processo penale*, Cedam, 2002, 739; GREVI, *Applicazione della pena richiesta dall'imputato nonostante il dissenso del pubblico ministero: una conclusione non consentita in sede di giudizio abbreviato*, in *Giur. it.* 1990, II, 27; GRILLI, *Giudice unico e processo penale*, Cedam, 2000; GRILLO, *I principali aspetti problematici di un rito speciale ampiamente utilizzato nella prassi giudiziaria: dalla manifestazione del consenso alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Arch. n. proc. pen.* 2011, 599; IENZI, *Se sia consentito all'esito del giudizio abbreviato in cui s'è trasformato l'iniziale giudizio direttissimo, pronunciare sentenza applicativa della pena richiesta dall'imputato nonostante il dissenso del p.m.*, in *Giur. merito* 1992, II, 710; IENZI, *Il giusto processo e i riti speciali deflattivi del dibattimento*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2002, 1159; IZZO, *Costo del consenso al patteggiamento sui reati tributari*, in *Fisco* 1997, 9377; LATTANZI, *Giudizio abbreviato e patteggiamento*, in *Cass. pen.* 1988, 2192; LATTANZI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in AA.Vv., *Contributo allo studio del nuovo codice di procedura penale*, a cura di Canzio-Ferranti-Pascolini, Giuffrè, 1989, 113; LATTANZI, *L'applica-*

zione della pena su richiesta delle parti, in *Cass. pen.* 1989, 2105; LUPO, *Procedimenti speciali*, in *Quad. CSM* 1988, 20, 169; LUPO, *Il giudizio abbreviato e l'applicazione della pena negoziata*, in AA.Vv., *I giudizi semplificati*, coordinato da Gaito, Cedam, 1989, 61; MACCHIA, *Il patteggiamento*, Giuffrè, 1992; MACCHIA, *Patteggiamento e abbreviato: dubbi infondati sull'art. 448 c.p.p.*, in *Dir. e giust.* 2002, n. 45, 24; MAGGIO, *In tema di termine per la richiesta di patteggiamento e ius superveniens*, in *Foro it.* 2001, II, 314; MAGLIOCCA, *Istanza di patteggiamento presentata dopo il decreto di giudizio immediato: legittimazione a decidere del giudice delle indagini preliminari*, in *Giur. it.* 2007, 2050; MANCUSO, *L'applicazione della pena richiesta in esito al giudizio abbreviato: l'art. 448 c.p.p. nuovamente al vaglio del giudice delle leggi*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2003, 981; MANGIARACINA, *Una occasione mancata, per le Sezioni unite, per risolvere il contrasto interpretativo sulla competenza a decidere sulla richiesta di "patteggiamento" a seguito del decreto che dispone il giudizio immediato*, in *Cass. pen.* 2005, 3434; MANISCALCO, *Il patteggiamento*, Utet, 2006; MARANDOLA, *Patteggiamento*, in *Studium iuris* 2006, 603; MARTUSCELLI, *Rapporti tra riti alternativi e giudizio direttissimo. Applicabilità dell'art. 448, primo comma, c.p.p. al giudizio abbreviato*, in *Arch. n. proc. pen.* 1995, 282; MARZADURI, *Poteri delle parti e disponibilità del rito nella giustizia negoziata*, in *Costituzione, diritto e processo penale. I quarant'anni della Corte costituzionale*, Atti del Convegno di Macerata, 28-29.1.1997, a cura di Giostra-Insolera, Giuffrè 1998, 90; MAZZA, *Una deludente pronuncia sul tempus regit actum*, in *Cass. pen.* 2001, 1134; MELILLO, *Note minime in tema di rapporti tra giudizio abbreviato e patteggiamento*, in *Cass. pen.* 1991, II, 443; MILANI, *In tema di omissione dell'avviso concernente la facoltà dell'imputato di chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento in sede di giudizio direttissimo*, in *Cass. pen.* 2008, 14 33; MOFFA, *Sulla possibilità di trasformare il giudizio abbreviato in patteggiamento*, in *Cass. pen.* 1992, 1843; MONTAGNI, *Sul patteggiamento nel nuovo rito penale*, in *Giur. merito* 2001, IV, 1204; MOSCARINI, *Contumacia e applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Giur. it.* 1993, II, 283; MOSCARINI, *Sulla richiesta di « patteggiamento » da parte dell'imputato tardivamente comparso al dibattimento*, in *Giur. cost.* 1993, 826; NAPPI, voce *Riti alternativi I) Applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXVII, 1991, 1; NEVOLI, *Procura speciale per il rito alternativo e consenso a procedere in "assenza"*, in *Arch. n. proc. pen.* 2011, 328; ORLANDI, *sub art. 33 l. 479/1999*, in *Leg. pen.* 2000, 471; ORLANDI, *sub art. 34 l. 479/1999*, in *Leg. pen.* 2000, 475 ss.; PERONI, *La sentenza di patteggiamento*, Cedam, 1999; PERONI, *Le novità in tema di patteggiamento: tra suggestioni giurisprudenziali e razionalizzazione dell'esistente*, in AA.Vv., *Il Processo penale dopo la riforma del giudice unico*, a cura di Peroni, Cedam, 2000, 505; PERONI, *Riti alternativi. I) Applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Enc. giur. Treccani*, 2003, 1; PERONI, *L'applicazione della pena su richiesta*, in *La giustizia penale consensuale*, a cura di Peroni-Gialuz, Utet, 2004, 8; RAFARACI, *La competenza a provvedere sulla richiesta di applicazione della pena nel giudizio immediato*, in *Cass. pen.* 1990, II, 429; RAMAIOLI, *È giustificato il dissenso del p.m. in ordine alla richiesta di patteggiamento dell'imputato che non abbia risarcito il danno?*, in *Giust. pen.* 1992, III, 670; RAMAIOLI, *I procedimenti speciali nel codice di procedura penale*, Cedam, 1996; RANIERI, *Il decreto penale di condanna*, in AA.Vv., *Le recenti modifiche al codice di procedura penale*, a cura di Normando, Giuffrè, 2000, 117; RETICO, *Contestazione suppletiva e limiti cronologici per il patteggiamento*, in *Giur. cost.* 1994, 2166; RICCIO, *Decreto di giudizio immediato e giudice del patteggiamento*, in *Dir. e giust. on line*, 8 dicembre 2005; RICCIO, *Giudizio immediato, poi patteggiamento. Le Sezioni unite non sciolgono i dubbi*, in *Dir. e giust.* 2006, n. 12, 69; RIGO, *Il procedimento*, in AA.Vv., *Il patteggiamento*, Giuffrè, 1999, 67; RIVELLO, *Contestazione di un fatto nuovo ai sensi dell'art. 518 c.p.p. e richiesta di applicazione della pena*, in *Cass. pen.* 1998, 11; RIVELLO, *Un caso di competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari in tema di patteggiamento*

successivo al decreto di giudizio immediato, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2006, 1528; ROMANO, *Forma della richiesta di patteggiamento*, in *Giur. merito* 1991, 1131; RUGGIERO, voce *Patteggiamento*, in *Dig. d. pen.*, Aggiornamento, III, t. II, 2005, 964; SANTAMARIA, *Procura speciale e potere di autentica del difensore: sull'interpretazione dell'art. 122 c.p.p.*, in *Arch. n. proc. pen.* 1991, 432; SCALFATI, *Le nuove prospettive del decreto penale di condanna*, in *Aa.Vv.*, *Il Processo penale dopo la riforma del giudice unico*, a cura di Peroni, Cedam, 2000, 521; SPANGHER, *I procedimenti speciali tra razionalizzazione e modifiche del sistema*, in *Aa.Vv.*, *Il nuovo processo penale davanti al giudice unico*, Giuffrè, 2000, 178; SPANGHER, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Aa.Vv.*, *Le recenti modifiche al codice di procedura penale*, vol. III, *Le innovazioni in tema di riti alternativi*, Giuffrè, 2000, 99; STORELLI, *I riti alternativi nel processo penale. Alla luce della più recente giurisprudenza*, Giuffrè, 2007; TODARO, *Nuove contestazioni dibattimentali e giudizio abbreviato: una incostituzionalità attesa tra spinte antiletiche e dubbi persistenti*, in *Cass. pen.* 2010, 2521; TONINI, *Patteggiamento, come si cambia; presupposti, ambito e limiti del rito ex art. 444 c.p.p.*, in *Dir. e giust.* 2003, n. 27, 8; VELE, *Sulla commistione di riti processuali diversi nella fase dibattimentale*, in *Giur. it.* 2005, 1714; VENTURA, *Fatto nuovo e patteggiamento*, in *Giur. cost.* 1997, 2740; VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, Giuffrè, 2000; VIGONI, *Artt. 32-34, Il processo penale dopo la legge Carotti*, in *Dir. pen. e proc.* 2000, 302; VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Aa.Vv.*, *I procedimenti speciali in materia penale*, a cura di Pisani, Giuffrè, 2003; VITTORINI GIULIANO, *La richiesta di patteggiamento come espressione di un nolo contendere*, in *Cass. pen.* 1992, 106.

Sommario: 1. Questioni di legittimità costituzionale. — 2. La richiesta: in genere; a) legittimazione; b) procura speciale; c) forma. — 3. La verifica della volontarietà della richiesta o del consenso: a) la comparizione dell'imputato; b) il rilievo dei vizi della volontà. — 4. Le scadenze temporali per l'accesso al rito. — 5. La "permeabilità" tra i riti: il patteggiamento derivante dalla conversione di altro procedimento speciale; a) giudizio direttissimo; b) giudizio immediato; c) giudizio abbreviato; d) procedimento per decreto. — 6. Il dissenso del P.m. — 7. Profili di diritto transitorio.

1. *Questioni di legittimità costituzionale.* — La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile, in riferimento all'art. 6 della C.E.D.U., e manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 446 c.p.p., nella parte in cui non prevede che la facoltà di richiedere l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p. possa essere esercitata dal difensore dell'**imputato irreperibile** non munito di procura speciale. La previsione di una richiesta esclusiva da parte dell'imputato poggia, infatti, sulla particolare natura dell'impegno che viene assunto rinunciando ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa ed accettando le conseguenze di questa particolare pronuncia (attribuzione di valore proprio agli atti di indagine, inappellabilità, applicazione della confisca, equiparazione a sentenza di condanna). Si tratta, pertanto, di espressione di un **diritto personalissimo**, che ex art. 24 Cost., non può che essere riservato al titolare della posizione in esame (Corte cost., ord. 6 aprile 1993, n. 143, *Cass. pen.* 1993, 1920; *Giur. cost.* 1993, 1120; *Giust. pen.* 1993, I, 247).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 487, comma 5, e 446, comma 1, c.p.p., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consentono che l'imputato contumace, il quale, prima della decisione — essendo pervenuta la prova che l'assenza alla prima udienza fu dovuta alle cause indicate nell'art. 487 comma 4 — dimostri che la prova medesima è pervenuta con ritardo senza sua colpa, sia **restituito nel termine** per poter formulare la richiesta di applicazione di una pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., termine fissato dalla dichiarazione di apertura del dibattimento. In tale situazione, nella quale il diritto di difesa verrebbe a subire un ingiustificato sacrificio, può essere utilizzato, infatti, lo strumento di tutela costituito dall'istituto della restituzione nel termine di cui all'art. 175 c.p.p. (Corte cost., 19 marzo 1993, n. 101, *Cass. pen.* 1993, 1650; *Giur. cost.* 1993, 821, con nota di MOSCARINI, *Sulla richiesta di "patteggiamento" da parte dell'imputato tardivamente comparso al dibattimento*).

Sono infondate le questioni di legittimità degli artt. 34, comma 2, e 446 c.p.p., in riferimento agli artt. 25, 97 e 112 Cost., e degli artt. 34 e 444 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevate sull'errato presupposto che sarebbe possibile reiterare indefinitamente, dopo che sia stata rigettata, la stessa richiesta di patteggiamento davanti ad un nuovo giudice. Secondo i giudici costituzionali è, infatti, da escludersi che la previsione dell'incompatibilità alla celebrazione del giudizio in caso di rigetto della richiesta di applicazione della pena concordata (introdotta con la sent. n. 186 del 1992) possa produrre **un' indefinita reiterazione della medesima richiesta** innanzi ad ognuno dei collegi di volta in volta costituiti, in quanto (come peraltro ha affermato anche la Corte di cassazione) le richieste possono essere reiterate nella stessa fase del processo solo se hanno contenuto diverso, sicché il potere di proporre utilmente una determinata richiesta si esaurisce con la pronuncia su di essa e non rivive sol perché, proprio in ragione di tale vicenda, un nuovo giudice è chiamato ad esaminare il merito del processo (Corte cost., 16 dicembre 1993, n. 439, *Cass. pen.* 1994, 543; analogamente, Corte cost., ord. 26 maggio 1995, n. 199, *Giur. cost.* 1995, 1528; Corte cost., ord. 4 luglio 1997, n. 231, *Dir. pen. e proc.* 1997, 1071; *Giur. cost.* 1997, 2217).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 446, commi 1 e 3, c.p.p., nella parte in cui non prevedono la possibilità per le parti di formulare la richiesta e prestare il consenso di cui all'art. 444 c.p.p. nel caso di **contestazione di un fatto nuovo** in dibattimento, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. Poiché, infatti, la contestazione del fatto nuovo comporta il consenso dell'imputato, a quest'ultimo è offerta la scelta di un nuovo procedimento che gli consentirà la

richiesta di patteggiamento, ovvero la rinuncia a tale possibilità e l'accettazione della contestazione nel dibattimento in corso (Corte cost., 17 febbraio 1994, n. 41, *Cass. pen.* 1994, 1452; *Giur. cost.* 1994, 253).

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 516 e 517 nella parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'art. 444, relativamente al **fatto diverso** o al **reato concorrente** contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni. Secondo la Corte la libera determinazione dell'imputato verso i riti speciali risulta sviata, in tali casi, da aspetti di "anomalia" che caratterizzano la condotta processuale del P.m.; anomalia derivante o dalla erroneità della imputazione — perché il fatto è diverso — o dalla sua incompetenza — perché manca l'imputazione relativa a un reato connesso; sicché precludere il patteggiamento in ipotesi di contestazione "tardiva" viola, ad un tempo, il diritto di difesa e l'art. 3 Cost. in quanto l'imputato viene ad essere irragionevolmente discriminato, ai fini dell'accesso ai procedimenti speciali, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o completezza della discrezionale valutazione delle risultanze delle indagini preliminari operata dal P.m. nell'esercitare l'azione penale) (Corte cost., 30 giugno 1994, n. 265, *Cass. pen.* 1994, 2884; *Giur. cost.* 1994, 2153, con nota di RETICO, *Contestazione suppletiva e limiti cronologici per il "patteggiamento"*).

È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 446, comma 1, c.p.p., sollevata nella parte in cui non prevede la possibilità di formulare **richiesta di applicazione della pena anche nel giudizio di appello**, quando in esso si proceda alla rinnovazione del dibattimento a norma dell'art. 604, comma 6, c.p.p. La Corte ha osservato che nella specie, l'omessa presentazione della richiesta di applicazione della pena entro il termine di cui all'art. 446, comma 1, c.p.p. è dipesa dalla scelta difensiva, liberamente esercitata, di sollecitare in via esclusiva la richiesta di proscioglimento anticipato per un supposto vizio dell'atto di querela: ove, invece, l'imputato, se presente al dibattimento di primo grado, o il suo difensore, se munito di procura speciale, avesse esercitato, subordinatamente alla richiesta di proscioglimento *ex art.* 129 c.p.p., la facoltà di presentare tempestivamente richiesta di applicazione della pena, il giudice di appello avrebbe potuto, in applicazione dell'art. 604, comma 6, c.p.p., pronunciare sentenza di patteggiamento in riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado (Corte cost., ord., 17 dicembre 1999, n. 454, *Arch. n. proc. pen.* 2000, 13).

Non sono fondate, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, della l. 12 giugno 2003, n. 134, nella parte in cui consente all'imputato o al suo difensore, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge, di formulare richiesta di applicazione della pena anche nei **processi nei quali è già in corso il dibattimento**. Premesso che il legislatore gode di ampia discrezionalità nel regolare nei processi in corso gli effetti temporali di nuovi istituti ovvero delle modificazioni introdotte in istituti già esistenti, e che le relative scelte, ove non siano manifestamente irragionevoli, si sottraggono a censure di illegittimità costituzionale, la possibilità di presentare richiesta di patteggiamento anche quando alla data di entrata in vigore della nuova disciplina risulti decorso il relativo termine non si pone in contraddizione né con le finalità deflative che ispirano questo rito alternativo, né con il principio della ragionevole durata del processo, giacché anche in tali casi il ricorso all'istituto del patteggiamento è in grado di assicurare una notevole accelerazione rispetto alle scadenze del procedimento ordinario, sia perché l'accordo tra le parti ne provoca l'immediata conclusione, sia per i consistenti limiti all'appellabilità della sentenza stabiliti dall'art. 448, comma 2, c.p.p. (Corte cost., 9 luglio 2004, n. 219, *Giur. cost.* 2004, 2304, con osservazioni di SANTORIELLO e nota di MAZZA, *Il patteggiamento "allargato" supera l'esame della Corte costituzionale*).

Non sono fondate, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, della l. 12 giugno 2003, n. 134, nella parte in cui impone al giudice, su richiesta dell'imputato, di **sospendere il dibattimento** per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per consentire a quest'ultimo di valutare l'opportunità di formulare la richiesta di applicazione della pena, così assegnando all'imputato uno *spatium deliberandi* che decorre dalla prima udienza successiva all'entrata in vigore della legge anziché dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Poiché la richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato costituisce una modalità di esercizio del diritto di difesa e il principio della ragionevole durata del processo deve essere temperato con la tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti, a cominciare dal diritto di difesa, si deve escludere che lo *spatium deliberandi* accordato all'imputato dalla disciplina censurata sia di per sé, nonostante la sua inusitata ampiezza, frutto di una scelta affatto ingiustificata, tale da incidere significativamente sulla ragionevole durata del processo, senza che su tale durata possano incidere le eventuali dedotte situazioni di incompatibilità nel caso in cui la richiesta di sospensione del processo prima, o quella di applicazione della pena poi, venga presentata solo da alcuni imputati, giacché deve escludersi che sia incompatibile

rispetto alla funzione di giudizio il giudice che ha pronunciato sentenza di patteggiamento nei confronti dei coimputati o che possa dar luogo ad incompatibilità l'attività funzionale che si colloca all'interno della stessa fase di giudizio e senza che possa ritenersi che l'esclusione della parte civile dal rito alternativo del patteggiamento incida sul diritto di difesa e sul diritto di agire in giudizio di questa, in quanto non pregiudica l'esercizio dell'azione in sede civile e favorisce le esigenze di speditezza del processo penale (Corte cost., 9 luglio 2004, n. 219, cit.).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, della l. 12 giugno 2003, n. 134 (*Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti*), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 Cost., nella parte in cui consente all'imputato di richiedere un **termine, non inferiore a quarantacinque giorni**, per valutare l'opportunità di formulare la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a decorrere dalla prima udienza utile successiva all'entrata in vigore della citata l. n. 134 del 2003, anziché a decorrere dalla stessa data di entrata in vigore della legge (la Corte ha disatteso la fondatezza delle censure in particolare rilevando che, nelle specie, l'ampia discrezionalità di cui il legislatore gode nel regolare gli effetti di nuovi istituti nei processi in corso è stata esercitata in modo non irragionevole, essendo il termine concesso all'imputato funzionale all'esercizio del diritto di difesa) (Corte cost., ord. 28 dicembre 2006, n. 455, *Cass. pen.* 2007, 2444, con nota di GERACI, *Chiaroscuri della disciplina in tema di patteggiamento allargato*).

Numerose sono state le censure di incostituzionalità sollevate innanzi alla Consulta in seguito all'entrata in vigore della **l. 16 dicembre 1999, n. 479**, che ha ridisegnato in senso più restrittivo le scadenze temporali di accesso al rito, **senza essere tuttavia corredata di un'apposita disciplina transitoria**.

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 446, comma 1, 464, comma 3 e 557, comma 2, c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, comma 2, e 97 Cost., nella parte in cui — a seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 479 del 1999, applicabili nei procedimenti in corso in base al principio *tempus regit actum* — **precludono la possibilità in detti procedimenti di formulare la richiesta di applicazione della pena sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento** (la Corte ha osservato che, anche in mancanza di qualsiasi norma transitoria, il nuovo equilibrio delineato dal legislatore tra le fasi delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del giudizio dibattimentale, cui è strettamente collegata la mutata disciplina dei procedimenti speciali, conduce necessariamente ad escludere che i nuovi termini di decadenza possano riguardare procedimenti nei quali

tali termini sarebbero ormai scaduti, essendo già stato disposto il rinvio a giudizio al momento dell'entrata in vigore della l. n. 479 del 1999) (Corte cost., ord. 20 dicembre 2000, n. 560, *Cass. pen.* 2001, 1127, con nota di MAZZA, *Una deludente pronuncia sul tempus regit actum*; *Giur. cost.* 2000, 6; *Dir. pen. e proc.* 2001, 223; analogamente, Corte cost., ord. 11 maggio 2011, n. 127, *Nuovo dir.* 2001, 531, con nota di APRILE, *Per la Corte Costituzionale i nuovi termini di decadenza per la presentazione della richiesta di patteggiamento non operano nei giudizi dibattimentali in cui la vocatio in ius sia avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge Carotti*; Corte cost., ord. 17 maggio 2001, n. 151, *Giur. cost.* 2001, 3; Corte cost., ord. 4 luglio 2001, n. 222, *Giur. cost.* 2001, 4).

2. La richiesta: in genere. — Il *pactum* volto alla realizzazione di una « composizione sulla pena » (secondo la definizione di CORDERO, *Strutture d'un codice*, in *Indice pen.* 1989, 23), così come l'istanza unilaterale di parte che la sollecita, sono vincolati ad una « tipicità contenutistica » (GERACI, *L'appello contro la sentenza*, cit., 108), potendo avere solo i contenuti espressamente previsti dal codice e quelli ad essi correlati (GIALUZ, voce *Applicazione della pena, su richiesta delle parti*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. II, t. I, Giuffrè, 2008, 28).

Conseguentemente, eccezion fatta per la sola condizione relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena, espressamente consentita dall'art. 444, comma 3, non sono ammesse « clausole condizionanti positive (come, ad esempio, quella che subordina l'efficacia della richiesta alla restituzione di un bene sequestrato o all'operatività dell'indulto o alla rateizzazione della pena pecuniaria) oppure negative (quale potrebbe essere quella volta a negare al giudice l'applicazione di una sanzione amministrativa o di una misura di sicurezza) » (GIALUZ, voce *Applicazione della pena*, cit., 28; analogamente, in giurisprudenza con riferimento all'indulto, v. Cass., sez. V, 27 settembre 2007, n. 40758/07, *Guida dir.* 2007, n. 47, 81; con riguardo alla rateizzazione della pena, cfr. Cass., sez. II, 15 novembre 2005, n. 528/06, *Cass. pen.* 2007, 1206; nel senso dell'esclusione di un consenso del P.m. subordinato all'accettazione da parte dell'imputato della sua espulsione dallo Stato, provvedimento non rientrante tra quelli di competenza dell'autorità giudiziaria, v. Cass., sez. I, 10 novembre 1993, n. 1299/94, Papanikolla, *C.E.D. Cass.*, n. 197242).

Richiesta e consenso devono inoltre essere tra loro convergenti: il secondo deve, cioè, essere integralmente adesivo alla prima, non potendosi discostare dagli elementi che ne costituiscono il contenuto: qualsiasi divergenza equivarrebbe a implicito dissenso, tranne l'eventualità in cui

la proposta sia scindibile perché, ad esempio, abbia ad oggetto una pluralità di reati per ciascuno dei quali la pena è autonomamente determinata (MACCHIA, *Il patteggiamento*, cit., 23).

a) *legittimazione*. — La scelta di addivenire ad una "composizione concordata" della vicenda processuale è rimessa alla volontà delle parti: non rileva da chi provenga l'iniziativa, potendo l'istanza di sollecitazione essere indifferentemente avanzata dall'imputato o dal pubblico ministero. Ciò che è imprescindibile è l'adesione alla richiesta del soggetto non proponente: « solo così, infatti, si realizza quella piattaforma negoziata che il legislatore ha posto a fondamento dell'istituto » (GIORS-SPAGNOLO, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, cit., 26).

Soggetti legittimati sono il pubblico ministero, l'indagato o imputato, anche tramite procuratore speciale nominato per la specifica attività, ed il difensore, purché munito di procura speciale.

In una posizione del tutto marginale resta invece la parte civile che, esclusa dal negozio, si vede riconosciuto solo un limitato spazio per un'azione preventiva di contrasto esterno, potendo interloquire sulla proposta di patteggiamento svolgendo osservazioni e avanzando deduzioni funzionali al rigetto della stessa, alla subordinazione della concessione dell'eventuale sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ovvero all'opposizione al proscioglimento dell'imputato (GERACI, *L'appello contro la sentenza*, cit., 91; sulla posizione del danneggiato nel rito *de quo*, v. *amplius sub art. 444, § 13*). Tale facoltà di interlocuzione è in dottrina riconosciuta anche alla persona offesa non costituitasi parte civile che, ove a conoscenza della proposta di patteggiamento, potrebbe opporvisi presentando una memoria, come consentite in ogni stato e grado del procedimento dal disposto dell'art. 90, comma 1 (GIALUZ, *Applicazione della pena*, cit., 24).

La richiesta di applicazione della pena costituisce un **atto dispositivo personalissimo dell'imputato, la cui volontà deve necessariamente essere espressa personalmente, ovvero, in mancanza, tramite procuratore speciale** (Cass., sez. VI, 29 maggio 2009, n. 23804/09, *C.E.D. Cass.*, 244289; analogamente, Cass., sez. V, 13 marzo 2000, n. 1369/00, Di Pietro, *ivi*, n. 216361; Cass., sez. IV, 20 maggio 1997, n. 1369/97, Di Martino, *ivi*, n. 208225).

Essendo atto riservato personalmente all'imputato, la richiesta di applicazione della pena **non compete al difensore**, il quale può proporla soltanto se vi è specificamente abilitato a mezzo di procura speciale (Cass., sez. VI, 12 aprile 1995, n. 6193/95, Cilla, *C.E.D. Cass.*, n. 201522).

Correttamente è rigettata la richiesta di patteggiamento nel caso in cui essa sia **avanzata esclusivamente dal difensore** e, quindi, in modo irrituale (Cass., sez. III, 16 novembre 1990, n. 16510/90, Scagnoli, *C.E.D. Cass.*, n. 186106; *Cass. pen.* 1991, II, 525).

Qualora la richiesta ed il consenso all'applicazione della pena concordata dalle parti sia espresso dal **difensore in presenza dell'imputato, non è necessaria alcuna procura speciale**, poiché in tale fattispecie il difensore funge da semplice portavoce ed interprete delle volontà dell'interessato, immediatamente riscontrabile dal giudice (Cass., sez. I, 15 maggio 1995, n. 2947/95, *C.E.D. Cass.*, n. 202357; *Cass. pen.* 1996, 3421; nello stesso senso, Cass., sez. VI, 17 giugno 1991, n. 2461/91, P.m. in proc. Signorini, *ivi*, n. 190154).

La **presenza dell'imputato e del pubblico ministero all'udienza** nella quale è stata formulata oralmente la richiesta delle parti di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444, comporta **l'attribuibilità ad entrambe le parti della loro manifestazione di volontà concernente il patteggiamento**, secondo la relativa verbalizzazione (Cass., sez. IV, 16 dicembre 1992, n. 1507/93, La Gatta, *C.E.D. Cass.*, n. 195250).

La manifestazione di volontà dell'imputato volta ad ottenere l'applicazione della pena *ex art. 444* deve **indicare specificamente la pena da applicare**, attesa la natura di atto dispositivo personalissimo di tale richiesta la cui forma di manifestazione risulta vincolante (Cass., sez. V, 10 marzo 1998, n. 1497/98, Baldassini, *C.E.D. Cass.*, n. 210811).

b) *procura speciale*. — La richiesta di applicazione della pena è atto dispositivo personalissimo dell'imputato, come tale rivestito di particolari formalità, sicché **non è consentito al procuratore speciale dell'imputato di travalicare i limiti del mandato ricevuto** né in relazione alla pena, ove predeterminata, o alle condizioni cui la richiesta sia stata subordinata, sicché la ratifica di un concordato affetto dalla violazione dei suddetti limiti determina la **nullità della sentenza** (Cass., sez. III, 9 ottobre 2008, n. 41880/08, *C.E.D. Cass.*, n. 241495; nello stesso senso, Cass., sez. III, 21 novembre 2007, n. 6427/07, *ivi*, n. 239052).

In senso contrario, si è invece affermato che l'eccesso dai limiti del mandato in cui incorra il difensore nel patteggiamento è un fatto che si esaurisce nel rapporto tra imputato e difensore e **non può spiegare effetti sulla decisione** (Cass., sez. III, 4 marzo 1993, n. 546/93, Bonavita, *C.E.D. Cass.*, n. 194123).

La richiesta di applicazione della pena formulata dal difensore munito di procura speciale, sulla quale sia intervenuto il consenso del pubblico ministero, non perde validità in caso di **successiva revoca della suddetta procura** (Cass., sez. II, 19 dicembre 2006, n. 311/07, *C.E.D. Cass.*, n. 235070).

La richiesta di patteggiamento può essere validamente presentata, se all'uopo delegato, anche dal **sostituto del difensore** di fiducia e procuratore speciale dell'imputato, purché nella procura conferita da quest'ultimo allo stesso difensore sia espressamente prevista tale facoltà di delega (Cass., sez. IV, 26 marzo 2009, n. 16111/09, *C.E.D. Cass.*, n. 243641).

In mancanza di un'espressa facoltà attribuitagli dall'imputato con le stesse forme previste per la procura speciale dall'art. 446, comma 3, il procuratore speciale non può delegare altra persona. Ne consegue che è **illegittimo il provvedimento del giudice che applica la pena su richiesta di difensore delegato dal procuratore speciale sprovvisto di facoltà di sub-delega** (Cass., sez. VI, 1° giugno 1993, n. 8253/93, *C.E.D. Cass.*, n. 194966; in senso conforme, Cass., sez. VI, 12 aprile 1995, n. 6193/95, *ivi*, n. 201522; Cass., sez. IV, 14 febbraio 2007, n. 11981/97, *ivi*, n. 236281).

L'accordo per l'applicazione di pena su richiesta delle parti, **concluso con il P.m. dal sostituto processuale** nominato dal difensore al quale l'imputato abbia rilasciato procura speciale è **nullo**, in quanto i poteri che derivano da tale procura si caratterizzano, stante la natura particolare dell'atto dispositivo in vista del quale vengono conferiti, per l'*intuitu personae* ed esulano da quelli tipici connessi allo svolgimento del mandato difensivo, sicché non possono esser compresi fra quelli esercitabili dal sostituto processuale del difensore a norma dell'art. 102 (Cass., sez. III, 3 novembre 1999, n. 14164/99, Tuzzi, *C.E.D. Cass.*, n. 215012; nello stesso senso, Cass., sez. V, 17 dicembre 1996, n. 5543/97, Malandra, *ivi*, n. 207117, che **esclude** peraltro **la facoltà di sub-delega**).

Nel caso in cui l'imputato abbia rilasciato procura speciale al difensore per procedere all'applicazione della pena su richiesta delle parti nella **fase preliminare al dibattimento, non può farsi luogo alla declaratoria di contumacia**, sicché la lettura della sentenza equivale a notificazione e da essa decorre il termine per proporre impugnazione (Cass., sez. I, 7 marzo 2008, n. 14015/08, *C.E.D. Cass.*, n. 240140); in tal caso, l'imputato infatti acconsente implicitamente a che il dibattimento si svolga in sua assenza, come previsto dall'art. 488, sicché egli è rappresentato dal difensore (Cass., sez. V, 18 febbraio 1994, n. 2671/94, Pasquali, *C.E.D. Cass.*, n. 197284; analogamente, Cass., sez. VI, 17 marzo 1995, n. 1014/97, Della Vedova, *ivi*, n. 201809; Cass., sez. I, 17 novembre 1999, n. 6326/00, Puglia, *ivi*, n. 215219; Cass., sez. I, 28 maggio 2003, n. 26042/03, *ivi*, n. 225274).

c) *forma*. — « Pur non postulandosi l'esigenza di adottare formule sacramentali, perché la volontà raggiunga il fine cui essa tende e perché, dunque, la domanda sia ammissibile, la stessa deve presentare i necessari requisiti di « riconoscibilità esterna » che consentano al giudice di pro-

nunciarsi sul tema che gli è stato devoluto » (MACCHIA, *Il patteggiamento*, cit., 69). Sotto questo profilo, non sarebbe dunque riconducibile ad una proposta di applicazione della pena una lettera dell'imputato contumace con la quale si esprime la « speranza di una pena mite » (Cass., sez. V, 10 marzo 1998, n. 1497/98, Baldassini, cit.).

La richiesta e il consenso sono formulati per iscritto se presentati fuori udienza altrimenti sono espressi oralmente: « il differente modo di presentazione [...] si spiega in quanto, fuori dal contesto giurisdizionale l'atto scritto è necessario per fissare i termini dell'accordo (la forma scritta è, quindi, funzionale essenzialmente ad un'esigenza di documentazione) [...]; in udienza, invece, la formulazione orale costituisce la forma usuale delle richieste delle parti: ogni manifestazione di volontà espressa in quella sede, peraltro, è oggetto di verbalizzazione » (GIORS-SPAGNOLO, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, cit., 27).

In giurisprudenza, si è precisato che il requisito dell'**oralità** della richiesta di applicazione della pena formulata all'udienza fissata per il dibattimento di primo grado, **non è** prescritto come **essenziale**, e cioè a pena di nullità. Ciò si deduce innanzitutto dal principio generale processuale secondo cui, pur nel rispetto del principio dell'oralità che permea il dibattimento, le parti hanno sempre la facoltà di presentare richieste e dichiarazioni per iscritto, depositandole nella cancelleria del giudice ovvero direttamente allo stesso giudice in udienza. Il presupposto dell'oralità della suddetta richiesta in udienza, inoltre, deve ritenersi escluso sia dal diritto dell'imputato di non comparire e di non assistere al dibattimento, salvo il caso di accompagnamento coattivo previsto dall'art. 490, sia dalla previsione dell'art. 446, comma 5, per la quale il giudice, se lo ritiene opportuno, può verificare la volontarietà della richiesta (o del consenso) disponendo la comparizione dell'imputato. Ne consegue che la proposizione legislativa di cui all'art. 446, comma 2, relativa alla formulazione orale della richiesta in udienza va intesa solo nel senso che essa, comunque espressa, deve essere esposta oralmente e verbalizzata (fattispecie in cui la richiesta *de qua* era contenuta in un atto scritto, con sottoscrizione dell'imputato autenticata dal difensore, da quest'ultimo presentato all'udienza; nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha ritenuto l'ammissibilità di siffatta richiesta) (Cass., sez. I, 23 maggio 1991, n. 2416/91, Benini, *C.E.D. Cass.*, n. 187468).

Qualora si chieda, per la prima volta, in udienza l'applicazione della pena, la **richiesta** va formulata **oralmente** e vi è necessità della presenza dell'imputato o di un suo procuratore speciale. Se la richiesta, invece, è **già stata formulata con atto scritto, prima dell'udienza**, è necessario solo che tale atto sia **sottoscritto** personalmente dall'imputato o da un suo

procuratore speciale e che la **sottoscrizione sia autenticata**. Nel primo caso, l'autenticità della sottoscrizione può essere certificata anche dal difensore mentre nel secondo caso la sottoscrizione del procuratore speciale va autenticata da un notaio o da altra persona autorizzata (Cass., sez. IV, 14 giugno 1994, n. 8825/94, Canavese, *C.E.D. Cass.*, n. 199904).

La necessità della **sottoscrizione della richiesta dell'imputato, autenticata nelle forme previste dall'art. 583 comma 3, c.p.p.**, sorge quindi nelle ipotesi di richiesta formulata per iscritto fuori dal rapporto diretto e personale tra parte e giudice, istituzionalizzato in un atto del procedimento, formalizzato in un verbale, in cui sono gli stessi verbalizzanti che autenticano richiesta e sottoscrizione (Cass., sez. VI, 24 maggio 1995, n. 2113/95, Bartolini, *C.E.D. Cass.*, n. 202153; *Cass. pen.* 1996, 3420).

La richiesta di patteggiamento può essere presentata agli organi competenti a riceverla anche a mezzo di un **incaricato** ex art. 582, poiché, in tal caso, la provenienza dell'atto è attestata dal pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione, nel momento in cui vi appone la data della presentazione e le generalità del soggetto che vi ha provveduto. Con riguardo alle modalità di conferimento dell'incarico, non è prevista alcuna formalità particolare e deve, pertanto, ritenersi ammissibile anche **l'incarico orale** quando la relazione tra colui che presenta l'atto e colui che lo ha sottoscritto sia nota al pubblico ufficiale addetto alla ricezione (Cass., sez. VI, 22 marzo 2000, n. 9403/00, Crotti, *C.E.D. Cass.*, n. 217982).

La **procura speciale prevista dall'art. 446, comma 3**, per l'applicazione della pena su richiesta **non richiede alcuna formula sacramentale**, ma la chiara e univoca volontà dell'imputato di conferire al difensore l'incarico di richiedere il patteggiamento. La nomina del difensore di fiducia e la contestuale richiesta dell'imputato di applicazione di una pena specificata, con autenticazione della sottoscrizione da parte dello stesso difensore, integrano la procura speciale richiesta dalla predetta disposizione (Cass., sez. VI, 1° giugno 1993, n. 8253/93, Bianco, *C.E.D. Cass.*, n. 194967; *Cass. pen.* 1995, 127).

Poiché **nessuna formula sacramentale è prevista per il conferimento della procura speciale di cui all'art. 446** per la richiesta di applicazione della pena concordata, la **nomina** del difensore di fiducia e la contestuale **istanza** dell'imputato di applicazione della pena, con **autenticazione** della sottoscrizione da parte dello stesso difensore, integrano la procura speciale prescritta dalla disposizione suddetta (Cass., sez. II, 8 settembre 1994, n. 3678/94, Panteri, *C.E.D. Cass.*, n. 201403; *Cass. pen.* 1996, 1911).

L'incarico affidato da imputato detenuto al proprio difensore diretto alla « presentazione di istanza di patteggiamento della pena o del rito », effettuato non tramite personale presentazione nell'ufficio matricola del

carcere, ma per mezzo di **telefax, non è idoneo** a costituire procura speciale al difensore valida a norma degli artt. 446, comma 3, e 122, comma 1, per **indeterminatezza dell'oggetto** e carenza di forma (**mancanza di autenticazione**) (Cass., sez. I, 21 gennaio 1991, n. 3483/91, Bardaro, *C.E.D. Cass.*, 187104).

3. La verifica della volontarietà della richiesta o del consenso: a) *la comparizione dell'imputato*. — La volontarietà della richiesta o del consenso dell'imputato costituisce requisito imprescindibile del patteggiamento, la cui disciplina, a ben vedere, risulta tutta incentrata sullo scopo di garantire la provenienza della manifestazione di volontà dall'imputato, pur non essendone necessaria la presenza in udienza (GIORS-SPAGNOLO, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, cit., 27).

Vi è, infatti, latente il pericolo che « l'imputato, soprattutto nel caso della difesa d'ufficio, non si renda ben conto di tutte le implicazioni a lui sfavorevoli che potrebbero scaturire dal suo atto di richiesta o di consenso al "patteggiamento" » (PIGNATELLI, in *Commento Chiavario*, IV, 806; ancor prima, CHIAVARIO, *A proposito di "patteggiamento": garanzie e funzionalità*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1985, 1091).

Tale rito, invero, implica una diminuzione delle garanzie proprie del procedimento ordinario, diminuzione che può essere « socialmente accettabile » solo in quanto il consenso dell'imputato sia « autentico ed informato », ossia, « se non spontaneo, almeno volontario ». Ed è proprio tale connotato di volontarietà che è oggetto dell'atto di controllo giudiziale previsto dalla disposizione in commento, che sottende, in fin dei conti, un sostanziale « intento "pedagogico" »: « verificare l'adesione consapevole e [...] porre rimedio ad eventuali divergenze fra volontà e dichiarazione » (VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in AA.Vv., *I procedimenti speciali*, cit., 145).

La comparizione dell'imputato è funzionale ad un « semplice colloquio », cui fuori d'udienza, non pare abbiano diritto di assistere né l'organo dell'accusa né il difensore, ferma restando ovviamente la necessaria documentazione tramite processo verbale (art. 134, comma 1) (PIGNATELLI, in *Commento Chiavario*, IV, 807; in senso contrario, ritiene non potersi negare in tale occasione il diritto all'assistenza del difensore, considerata la delicatezza del momento e le possibili conseguenze negative per la posizione dell'imputato, prospettandosi diversamente la violazione dell'art. 178, lett. c), VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in AA.Vv., *I procedimenti speciali*, cit., 145; analogamente CHILBERTI-ROBERTI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in AA.Vv., *Manuale pratico dei procedimenti speciali*, Giuffrè, 1994, 357, che affermano come l'assistenza del difensore sia « cosa oltremodo opportuna nel caso di specie »; sottolineano come detta comparizione sia strumento

che affonda le sue radici nella prassi anglossassone, CORDERO, *Procedura*, cit., 1040; ANCA, *Relazione al testo definitivo*, 392; MACCHIA, *Il patteggiamento*, cit., 75).

Quella *ex art.* 446, comma 5, è una « mera facoltà » spettante al giudice, che non vi è tenuto, ma dovrà valutare l'utilità della comparizione personale nel caso di specie sottoposto al suo esame (VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in AA.VV., *I procedimenti speciali*, cit., 145), potendo disporla tutte le volte in cui « avvertirà l'esigenza di vederci chiaro », potendo attraverso il contatto con l'imputato « accertare non solo l'effettività e la corretta formazione della volontà, ma anche le ragioni della richiesta e del consenso e l'opinione dell'imputato circa la propria responsabilità » (LATTANZI, *L'applicazione della pena*, cit., 2110, che sottolinea come la norma in questione sia una « spia significativa della volontà della legge che il giudice sia vigile »; in giurisprudenza, nel senso che si tratti di una facoltà attribuita al giudice, il quale però non può verificare anche i motivi che hanno determinato l'interessato ad addivenire all'accordo, Cass., sez. III, 18 marzo 1997, n. 1319, Osenneke, *C.E.D. Cass.*, n. 207624; *Giur. it.* 1998, 1917); detto controllo, finalizzato a scongiurare indebite coartazioni della volontà o pressioni o abusi sull'imputato (*Relazione al testo definitivo*), appare quanto mai opportuno ora che, a seguito della riforma del patteggiamento "allargato" realizzata dalla l. n. 134 del 2003, la pena detentiva applicata a seguito del rito speciale può assumere « una certa consistenza » (VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in AA.VV., *I procedimenti speciali*, cit., 145).

La disposizione non chiarisce quale sia la forma che deve assumere l'atto di convocazione dell'imputato, che verosimilmente può essere quella del decreto di citazione (VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in AA.VV., *I procedimenti speciali*, cit. 146), in cui dovrà essere enunciata, oltre alla data, all'ora e al luogo della comparizione, anche la ragione della stessa (MACCHIA, *Il patteggiamento*, cit., 76); aperta resta la questione se la comparizione possa essere disposta nella stessa udienza fissata per il patteggiamento (il che presupporrebbe una valutazione preliminare di ammissibilità del rito) oppure anche in altra precedente udienza, volta unicamente a saggiare in via preliminare la volontarietà del consenso dell'imputato; udienza, questa, che potrebbe anche precedere la fissazione del termine funzionale all'acquisizione del consenso del P.m. In virtù della varietà delle situazioni che possono venire in rilievo e del tenore "aperto" della norma, che consente diversi esiti interpretativi, la soluzione non può che essere individuata in base alle circostanze concrete dei casi in questione (VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in AA.VV., *I procedimenti speciali*, cit.

146; analogamente, MACCHIA, *Il patteggiamento*, cit., 76, secondo cui « anche se la circostanza è inespressa nel codice, la comparizione dell'imputato non può che avvenire in udienza, sia essa quella già fissata per il patteggiamento o altra udienza che il giudice stabilisca a tal fine »).

In ogni caso, a meno di non ritenere ammissibile il ricorso all'accompagnamento coattivo, rimane ferma la possibilità per l'imputato di non comparire; peraltro, la sua mancata presenza non può essere interpretata come segno univoco dell'assenza di volontarietà del consenso (VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in AA.VV., *I procedimenti speciali*, cit., 145).

Quanto agli esiti di tale comparizione, la stessa secondo parte della dottrina « potrebbe precludere solo alla revoca o alla modifica della proposta o del consenso formulati dall'imputato », non potendo, invece, riconoscersi al giudice il potere di invalidare la richiesta per difetto di volontarietà (NAPPI, *Guida*, 610), né, tantomeno, per la ritenuta **mancanza di interesse** da parte dell'imputato, posto che la valutazione di tale interesse compete esclusivamente a quest'ultimo (Cass., sez. VI, 10 dicembre 1993, n. 1457/94, Simoncini, *C.E.D. Cass.*, n. 197183). Conseguentemente, ove la parte privata persista nella sua iniziale determinazione anche dopo il "colloquio" con il giudice, il patteggiamento deve essere ammesso, a meno che l'organo giudiziale non ritenga di dover sospendere il procedimento in ragione dello stato mentale dell'imputato, non idoneo a garantirgli la cosciente partecipazione al procedimento (NAPPI, *Guida*, 610; AITALA, *Consenso dell'imputato e verifiche del giudice nella disciplina del patteggiamento*, in *Giur. it.* 1998, 1918 ss.; in giurisprudenza, nel senso che l'applicazione della pena su richiesta delle parti non comporta soltanto la verifica da parte del giudice delle cause di non punibilità previste dall'art. 129, ma anche l'accertamento della imputabilità del soggetto e cioè della sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto nonché quello della sua capacità di partecipare coscientemente al processo, *ex art.* 70, dovendo — perché sussista tale dovere giudiziale di verifica — le parti allegare elementi concreti su tale aspetti oppure essendo necessario che essi emergano *ictu oculi* dagli atti, offrendo al giudice ragione di ritenere la sussistenza della incapacità, Cass., sez. VI, 20 febbraio 1998, n. 3823/98, Cornacchia, *C.E.D. Cass.*, n. 211943).

In dottrina, si è evidenziato come « nonostante la comparizione sia destinata al limitato fine di verificare la volontarietà della richiesta e del consenso e dovendosi conseguentemente escludere che quella sede possa trasformarsi in una sorta di udienza "istruttoria", non può certo ritenersi irrealistica l'eventualità che, nel corso della audizione, emergano elementi o circostanze che assumono rilevanza ai fini del merito del patteggiamento ».

mento»: ove ciò avvenisse, non sembrano sussistere « ostacoli a ritenere che le dichiarazioni rese dall'imputato possano essere comunque utilizzate agli effetti del giudizio » (MACCHIA, *Il patteggiamento*, cit., 77).

b) *il rilievo dei vizi della volontà*. — Questione particolarmente delicata e dibattuta è quella attinente al rilievo che l'errore, la violenza e il dolo possono assumere, quali vizi della volontà, nel processo di formazione dell'accordo negoziale.

Sul punto, la giurisprudenza è fermamente attestata nel senso che l'eventuale divergenza tra volontà e dichiarazione non invalida l'accordo raggiunto, non potendo essere dedotta come motivo di impugnazione: ciò in quanto al negozio processuale concluso dalle parti **non si applica la disciplina dell'errore** dei negozi di diritto sostanziale, bensì il regime delle nullità degli atti processuali il quale non prevede detta divergenza come causa di nullità (Cass., sez. VI, 15 febbraio 2000, n. 6580/00, Terranova, *C.E.D. Cass.*, n. 217101; in senso conforme, Cass., sez. VI, 25 novembre 1993, n. 3560/93, Arvieri, *ivi*, n. 197720).

Non sono, quindi, proponibili ripensamenti o proposizioni di asseriti vizi di volontà o di intelligenza, **irrilevanti se non si traducono in censure di nullità**, per le quali vige peraltro il principio di tassatività che regola la materia delle nullità processuali (Cass., sez. VI, 24 maggio 1995, n. 2099/95, Basciano, *C.E.D. Cass.*, n. 202152; *Cass. pen.* 1997, 2788, che ha pertanto ritenuto inammissibile il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento proposto per asseriti vizi di intelligenza da parte dell'imputato).

La sentenza deve essere conforme all'accordo tra le parti come veritariamente riprodotto nel verbale d'udienza; una volta intervenuta la ratifica del giudice, **non** è dato poi alla parte successivamente prospettare asseriti **vizi della volontà** o **errori nella proposizione dell'istanza** (Cass., sez. IV, 19 marzo 1999, n. 888/99, *C.E.D. Cass.*, n. 214592).

Il **consenso** prestato è **valido** anche se l'indiziato o l'imputato **non si sia reso conto delle conseguenze del "patto"** e nonostante la dichiarazione d'innocenza. Il giudice deve, infatti, controllare la volontarietà della richiesta e del consenso stesso. Trattasi, però, di una facoltà, rimessa al giudice, il quale non può verificare anche i motivi, che hanno determinato l'interessato ad addivenire all'accordo (Cass., sez. III, 18 marzo 1997, n. 1319/97, Osenneke, cit.).

Con la sentenza di patteggiamento il G.i.p. accoglie le condizioni raggiunte nell'accordo tra le parti e, quando tale accordo sia contenuto in una **istanza del difensore** corredata da un'esplicita espressione di consenso da parte del pubblico ministero, solo tale documento assume rilievo ai fini della determinazione assunta dal giudice (Cass., sez. VI, 15 maggio 1996, n. 1946/96, *C.E.D. Cass.*, n. 205439, che, nell'affermare tale

principio, ha confermato la sentenza di patteggiamento emessa dal G.i.p. corrispondente ai termini indicati nell'istanza presentata dal difensore, nel caso di specie con la previsione della sospensione condizionale della pena, a nulla rilevando che lo stesso difensore aveva successivamente eccepito un errore nella predisposizione dell'istanza e che dal verbale dell'udienza risultasse una dichiarazione del P.m., successiva all'emanazione della sentenza, con la quale si confermava che effettivamente era stato raggiunto l'accordo in ordine alla conversione della pena detentiva in pecuniaria).

In dottrina, per la non deducibilità dell'eventuale vizio del consenso — salve solo l'ipotesi del *deficit* assoluto di volontà, determinante una « nullità deducibile *sub* lett. b dell'art. 606 » per « l'inesistenza dell'accordo stesso », e l'eventualità in cui il vizio può esser fatto valere a titolo di revisione *ex* art. 630, comma 1, lett. d), quando il consenso è conseguente, per effetto di dolo o di violenza, ad un comportamento altrui integrante reato — v. PERONI, *La sentenza di patteggiamento*, cit., 202; analogamente, VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta*, cit., 402; CHILBERTI-ROBERTI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, cit., 343; per la sottolineatura di come « i c.d. "vizi della volontà" non trovino collocazione nella regolamentazione degli atti processuali, posto che il codice di rito non consente il configurarsi di nullità diverse da quelle normativamente previste », GAITO, *Solo revocabile o anche invalida la richiesta di "patteggiamento" viziata da errore?*, in *Dir. pen. e proc.* 1996, 1145, secondo cui « l'ipotizzare che la viziata (per errore dolo o violenza che sia) volontà sottesa ad un atto processuale lo invalidi equivarrebbe ad introdurre un'ipotesi di nullità non prevista dall'ordinamento ». Di diverso avviso MACCHIA, *Il patteggiamento*, cit., 11, per il quale « nei casi in cui si profili un vizio nel processo formativo del volere o nell'elemento dichiarativo che quella volontà mira ad esprimere, sarà la domanda stessa a risultare viziata, con la conseguenza di imporle la reiezione ». ORLANDI, in *Compendio Conso-Grevi*, 666, riconosce ai vizi del consenso una limitata rilevanza: non nel senso di determinare la nullità dell'accordo, preclusa dalla tassatività delle nullità degli atti processuali, bensì nel senso di generare un motivo di inammissibilità del rito speciale. La richiesta e il consenso delle parti costituiscono infatti dichiarazioni prodromiche all'atto processuale tipico costituito dalla sentenza del giudice; conseguentemente, qualora a seguito della verifica condotta ai sensi dell'art. 446, comma 5, il giudice accerti una divergenza tra volontà reale e volontà dichiarata, non è possibile procedere alla ratifica della proposta negoziale (in questo senso pure GAITO, *Solo revocabile o anche invalida la richiesta di patteggiamento viziata da errore*, in *Dir. pen. e proc.* 1996, 1145). In senso critico rispetto a tale impostazione si è espressa,

tuttavia BONINI, *Imputato e pubblico ministero nella scelta del rito "patteggiato"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1997, 1197, secondo cui, pur essendo l'inammissibilità la sanzione più coerente, essa risulterebbe inapplicabile nel caso in esame a causa della mancanza di una espressa previsione).

Nel senso che « al di là dell'ipotesi limite della volontà coartata, eventuali vizi — e rilevano, in particolare, quelli incidenti sul processo formativo della volontà — potrebbero risolversi in una revoca del consenso prestato (sempre che la si ritenga ammissibile [...]), che non escluderebbe una eventuale, successiva intesa », VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in AA.Vv., *I procedimenti speciali*, cit., 151.

Sull'irrilevanza dei vizi della volontà, v. anche *sub art.* 448, § 6.

4. Le cadenze temporali per l'accesso al rito. — L'assetto delle coordinate temporali di attivazione del patteggiamento è stato modificato dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. "legge Carotti"), che ha arretrato la soglia ultima di proponibilità dell'istanza di accesso al rito: scomparsa nel procedimento ordinario la possibilità di presentare la domanda per la prima volta *in limine iudicii* (secondo il previgente testo della disposizione, la composizione sulla pena poteva, invece, intervenire « fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado »), si è previsto che l'iniziativa non possa essere assunta oltre la presentazione delle conclusioni in udienza preliminare *ex artt.* 421, comma 3, e 422, comma 3, modifica, questa, che all'evidenza riflette il correlativo riassetto impresso alla fase dell'udienza preliminare, specie per ciò che attiene alla dilatazione dei relativi spazi istruttori (PERONI, *Le novità in tema di patteggiamento*, cit., 512; FURGIUELE, *L'applicazione di pena su richiesta delle parti*, cit., 72).

L'innovazione va raccordata ad altre due modifiche significative: quella apportata all'art. 446, comma 4, secondo cui « il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato » (ossia fino alla presentazione delle conclusioni in udienza preliminare, mentre il testo originario prevedeva invece che il consenso potesse « essere dato fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado anche se in precedenza era stato negato »), e quella apportata all'art. 135 disp. att. c.p.p., volta a rendere obbligatoria, e non più solo facoltativa, l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero nell'ipotesi in cui il giudice debba « decidere sulla richiesta di applicazione della pena rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado »: previsione, quest'ultima, chiaramente strumentale all'attuazione di un sindacato giurisdizionale sul mancato accesso al rito e palesemente ispirata ad una finalità "compensativa" del deficit cognitivo che l'organo giudicante patisce in tale momento rispetto all'ipotesi in cui sia chiamato

ad effettuare analoga delibazione a conclusione del giudizio ordinario (GERACI, *L'appello contro la sentenza che applica la pena su richiesta*, cit., 44; sul punto, v. più diffusamente *sub art.* 448 §§ 3 e 4).

La novella appare ispirata ad una *ratio* di esaltazione della vocazione deflattiva del procedimento, onde evitare l'inutile perdita di tempo connessa allo svolgimento delle attività preliminari e introduttive del dibattimento (CAPITTA, *Patteggiamento e decreto penale di condanna*, in AA.Vv., *Giudice unico e garanzie difensive*, cit., 144; SPANGHER, *L'applicazione di pena su richiesta delle parti*, in AA.Vv., *Le recenti modifiche al codice di procedura penale*, Giuffrè, 2000, 112). Sebbene l'articolato normativo in commento ometta di richiamare l'art. 421-bis, non sembra possano sussistere incertezze in ordine alla possibilità che l'istanza di concordato sia presentata nell'udienza successiva all'espletamento del supplemento investigativo richiesto dal G.u.p., posto che le cadenze di tale udienza sono comunque quelle scandite dall'art. 421 (APRILE, *Giudice unico e processo penale*, Giuffrè, 2000, 183; FILIPPI, *Il patteggiamento*, Cedam, 2000, 90; SPANGHER, *L'applicazione di pena su richiesta delle parti*, cit., 113). L'accordo, insomma, può essere raggiunto ogni qual volta, anche in seguito alle nuove risultanze, le parti siano chiamate a concludere (VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in AA.Vv., *I procedimenti speciali*, cit., 171; BRICCHETTI-PISTORELLI, *L'udienza preliminare*, Giuffrè, 2003, 227). Ciò fa sì che, nonostante l'arretramento dei termini di accesso al patteggiamento, l'imputato non sia pregiudicato, potendo egli fondare la sua richiesta su un materiale probatorio tendenzialmente completo, sia in virtù dei poteri di integrazione istruttoria officiosa attribuiti al giudice dell'udienza preliminare, che in ragione di quelli a lui stesso spettanti ai sensi dell'art. 415-bis (FURGIUELE, *L'applicazione di pena su richiesta delle parti*, cit., 72; SPANGHER, *L'applicazione di pena su richiesta delle parti*, cit., 113). Per altro verso, non può poi sottacersi come proprio i menzionati poteri integrativi esercitabili in udienza preliminare, potrebbero determinare il P.m. ad un "ripensamento", inducendolo a revocare il proprio precedente diniego opposto all'istanza di applicazione della pena formulata dalla parte privata (CAPITTA, *Patteggiamento e decreto penale di condanna*, cit., 155), posto che finché il termine perentorio fissato dall'art. 446 non è decorso le parti possono reiterare le proprie richieste in tema di patteggiamento (RIGO, in GIARDA-SPANGHER, *Codice*, 927), come del resto confermato dal disposto dell'art. 446, comma 4, che autorizza a prestare il consenso anche se in precedenza negato (GIORS-SPAGNOLO, *L'applicazione della pena*, cit., 370).

Il termine entro il quale deve essere effettuata la richiesta di patteggiamento è quello perentoriamente stabilito dall'art. 446, comma 1,

doendosi ritenere illegittimo un accordo intervenuto tra le parti nel corso dell'istruzione dibattimentale (Cass., sez. VI, 8 maggio 2009, n. 20390/09, *C.E.D. Cass.*, n. 243847).

È **inammissibile la richiesta** di applicazione della pena a norma degli artt. 444 ss. **formulata dall'imputato dinanzi al giudice del dibattimento**, qualora il dibattimento stesso sia stato preceduto dall'udienza preliminare nella quale nessuna analoga richiesta sia stata avanzata, in quanto l'art. 448, comma 1, gli riconosce la facoltà di rinnovarla in caso di dissenso del P.m. o di rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari, ma non quella di presentarla per la prima volta *in limine iudicii* (Cass., sez. VI, 11 novembre 2003, n. 46783/03, *C.E.D. Cass.*, n. 227169; *Cass. pen.* 2004, 3727).

Dato il limite stabilito perentoriamente dall'art. 446, comma 1, deve ritenersi **fuori del sistema** delineato dal legislatore un **accordo tra le parti intervenuto solo all'esito del dibattimento**. Ove ciò si verifichi, le convergenti richieste delle parti, formulate in sede di discussione finale, vanno considerate alla stregua di **conclusioni rassegnate ex art. 523**, e come tali possono essere valutate dal giudice (Cass., sez. VI, 6 febbraio 1997, n. 3892/97, *Borean, C.E.D. Cass.*, n. 208878; *Arch. n. proc. pen.* 1997, 335).

Nei procedimenti davanti al tribunale monocratico privi di udienza preliminare la richiesta congiunta può essere proposta direttamente nell'udienza di comparizione, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 555, comma 2) (GIALUZ, voce *Applicazione della pena*, cit., 40).

Sulla rinnovazione della richiesta in precedenza infruttuosamente avanzata in fase dibattimentale, v. *sub art.* 448, §§ 3 e 4.

5. La "permeabilità" tra i riti: il patteggiamento derivante dalla conversione di altro procedimento speciale; a) giudizio direttissimo. — Uno dei tratti più interessanti del patteggiamento attiene alla sua "versatilità", ossia alla sua « congenita vocazione trasversale », che lo rende innestabile in altri schemi alternativi (GERACI, *L'appello contro la sentenza che applica la pena su richiesta*, cit., 52; VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, cit., 531).

Si tratta di una vera e propria ipotesi di "conversione" del procedimento, esercitandosi uno *ius variandi* che realizza una deviazione rispetto ad un *iter* processuale già intrapreso.

La prima ipotesi di "travaso tra i riti" presa in considerazione dall'art. 446, comma 1, attiene all'eventualità in cui la richiesta di patteggiamento si inserisca nel tronco del giudizio direttissimo, eventuale consentita dalla disposizione citata e dall'art. 451, comma 5, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento o, nell'ambito, del rito mo-

nocratico, per i reati di cui all'art. 550, anche in un momento precedente, ossia subito dopo l'udienza di convalida dell'arresto (art. 558, comma 8).

In giurisprudenza si è affermato che qualora l'imputato pur in presenza dell'omessa citazione del difensore di fiducia abbia manifestato la **volontà di patteggiare la pena all'esito della convalida dell'arresto e prima del giudizio direttissimo**, il vizio dell'**omesso avviso al difensore di fiducia** diviene **irrilevante**, purché sia stata assicurata la presenza di un difensore anche d'ufficio; ciò in quanto la volontà di concordare la pena ai sensi dell'art. 444 comporta implicitamente la rinuncia a qualsivoglia eccezione di natura processuale (Cass., sez. VI, 25 giugno 2003, n. 32391/03, *C.E.D. Cass.*, n. 226508; analogamente, Cass., sez. VI, 24 marzo 2000, n. 1445/00, *Procopio, ivi*, n. 216318).

Nell'ipotesi di convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo, le due **richieste di termine a difesa** e di applicazione alternativa di uno dei riti speciali previsti nell'art. 444 e nell'art. 442 vengono riconosciute all'imputato quali facoltà che il medesimo "può" (non "deve") formulare subito dopo l'udienza di convalida, ossia a partire da quel momento processuale, sicché **la richiesta di rito speciale può intervenire sino alla formale dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado** (Cass., sez. VI, 23 ottobre 2008, n. 42696/08, *C.E.D. Cass.*, n. 241626; *Cass. pen.* 2009, 4331, con nota di GALLUZZO, *Revirement della Corte: in direttissima l'accesso ai riti premiali non è precluso dalla concessione del termine a difesa*; analogamente, in precedenza Cass., sez. II, 26 giugno 1992, n. 8032/92, *Gentili, C.E.D. Cass.*, n. 191292; *contra*, Cass., sez. VI, 17 settembre 1992, n. 10569/92, *Spasiano, ivi*, n. 192129). In dottrina, sul punto v. VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta*, cit., 554.

Si è, inoltre, affermato che una volta formatasi la concorde volontà delle parti in ordine all'applicazione della pena, al giudice è preclusa la restituzione degli atti al P.m. per difetto dei presupposti d'instaurazione del giudizio direttissimo, in quanto la richiesta di pena concordata costituisce schema processuale alternativo a detto rito (VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta*, cit., 556-557).

Nel caso di esito infruttuoso dell'istanza di applicazione della pena per dissenso del titolare dell'azione penale o rigetto dell'organo giudicante, il procedimento procede secondo le cadenze ordinarie, fatto salvo ovviamente l'eventuale sindacato giurisdizionale ai sensi dell'art. 448, comma 1 (VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta*, cit., 558; sui riflessi in tema di impugnazione di detto sindacato, v. GERACI, *L'appello contro la sentenza*, cit., 54-55. In argomento, *amplius, sub art.* 448, §§ 3 e 4).

b) *giudizio immediato*. — Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato richiesto dal pubblico ministero, l'istanza di patteggiamento, secondo quanto prevede l'art. 446, comma 1, può essere formulata entro il termine previsto dall'art. 458, comma 1, ossia entro quindici giorni dalla notifica del predetto decreto, che deve contenere a pena di nullità l'avviso all'imputato di accedere ai riti alternativi (v. Corte cost., ord. 25 maggio 2004, n. 148, *Cass. pen.* 2004, 3543).

Componendo un aspro contrasto interpretativo, le **Sezioni unite** della Corte di legittimità hanno chiarito che in tale ipotesi si radica la competenza del G.i.p., che dispone del fascicolo delle indagini preliminari, e, come tale, è da considerare "giudice procedente" anche dopo la notifica del decreto (*Cass., sez. un.*, 17 gennaio 2006, n. 3088/06, Bergamasco, *C.E.D. Cass.*, n. 232560; *Cass. pen.* 2006, 1333; *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2006, 1523, con nota di RIVELLO, *Un caso di competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari in tema di patteggiamento successivo al decreto di giudizio immediato*; *Dir. pen. e proc.* 2006, 1485, con nota di BRUNO, *Giudizio immediato e rigetto della richiesta di applicazione della pena*; *ivi* 2006, 329, con nota di MONTAGNA, *Decreto di giudizio immediato e richiesta tempestiva di patteggiamento: la competenza è del G.i.p.*; *Giust. pen.* 2006, III, 467, con nota di FRANCESCHINI, *Interesse ad impugnare e deducibilità del vizio nella recente giurisprudenza delle Sezioni Unite*; *Giur. it.* 2007, 2048, con nota di MAGLIOCCA, *Istanza di patteggiamento presentata dopo il decreto di giudizio immediato: legittimazione a decidere del giudice delle indagini preliminari*; *Dir. e giust.* 2006, n. 6, 44, con nota di BARBARANO, *Via libera ai riti alternativi "subordinati"*; *Guida dir.* 2006, n. 11, 90, con nota di AMATO, *Spetta al G.i.p. decidere sul "patteggiamento" chiesto dopo la notifica del giudizio immediato*; *Guida dir.* 2006, n. 11, 94). La Corte, più precisamente, ha affermato che nell'individuare tale competenza non si realizza una regressione del procedimento ad una fase antecedente, ma una ultrattività delle funzioni del G.i.p. già prevista per la celebrazione del giudizio abbreviato. Invero, l'art. 446, comma 1, ultimo periodo « parifica i requisiti della richiesta di patteggiamento alle forme e ai termini già propri ed esclusivi della domanda di giudizio abbreviato, così naturalmente operando anche una parificazione della ratio della previsione del termine di decadenza imposto per la presentazione della istanza di giudizio abbreviato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari. Ma se uno spazio temporale entro cui presentare a pena di decadenza la domanda di giudizio abbreviato era stato predisposto allo scopo di dare al giudice dell'udienza preliminare la possibilità di celebrare tale giudizio, senza intanto dover inviare gli atti dal giudice del dibattimento, la sua estensione alla domanda di patteggiamento non può che intendersi essere stata operata allo stesso fine, per pronunziarsi

sull'applicazione della pena». Sicché — conclude la Corte — « la previsione che la richiesta di applicazione della pena debba essere formulata entro il termine perentorio stabilito dall'art. 458 comma 1 al giudice delle indagini preliminari comporta che lo stesso giudice è competente a decidere su tale richiesta. Il quale giudice pertanto, se riconosce la ritualità dell'istanza (ivi compresa la delibazione positiva intorno alla natura della proposta, se cioè sia effettivamente identificabile in una domanda irrevocabile di patteggiamento), non procederà alla trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 457 c.p.p., ma fisserà l'udienza, allo stesso modo di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 458 c.p.p. ».

In giurisprudenza, in senso adesivo alla soluzione propugnata dalle Sezioni unite, v. *Cass.*, sez. I, 23 maggio 2006, n. 19946/06, *C.E.D. Cass.*, n. 234675; analogamente, anteriormente all'intervento del Supremo Collegio, *Cass.*, sez. I, 2 febbraio 2005, n. 7065/05, *ivi*, n. 230888; *Cass.*, sez. I, 23 ottobre 2002, n. 42886/02, *ivi*, n. 222801; *Cass.*, sez. I, 17 aprile 2001, n. 17922/01, Navigante, *ivi*, n. 221423; *Cass.*, sez. I, 30 gennaio 2001, n. 15721/01, Borriello, *ivi*, n. 218758; *Cass.*, sez. I, 30 gennaio 2001, n. 15045/01, Criscuolo, *ivi*, n. 218296; *contra*, nel senso invece che in virtù del divieto di regressione del procedimento, ormai irreversibilmente approdato con l'adozione del decreto di giudizio immediato alla fase del giudizio, la competenza a decidere sull'istanza di patteggiamento è da riconoscere al giudice del dibattimento, *Cass.*, sez. I, 20 novembre 2000, n. 8924/01, Toscano, *C.E.D. Cass.*, n. 218363; *Cass.*, sez. I, 20 ottobre 2000, n. 6238/01, Amato, *ivi*, n. 218177; *Cass.*, sez. VI, 20 novembre 1991, n. 476/92, Forte, *ivi*, n. 188943; *Cass.*, sez. III, 27 settembre 1990, n. 3865/90, Nicolosi, *ivi*, n. 185584.

In dottrina, nel senso che la competenza spetta al G.i.p., cfr. ARRU, in SPANGHER, *Trattato*, IV, t. I, 19; CARCANO, *L'imputato « dominus » dei procedimenti speciali con il rito abbreviato senza il consenso del P.m.*, cit., 64; CAPITTA, *Patteggiamento e decreto penale di condanna*, cit., 154; VITELLO, *Patteggiamento addio ricorsi pretestuosi*, in *Dir. giust.* 2005, 14, 67; ORLANDI, *Art. 34 l. 479/1999*, in *Leg. pen.* 2000, 475; VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta*, cit., 563, 564 e 565; APRILE, *Giudice unico e processo penale*, Giuffrè, 2000, 184, che però esprime più di qualche dubbio in ragione del fatto che l'art. 446, comma 1, c.p.p. non richiama anche l'art. 458, comma 2; la soluzione *de qua*, peraltro, offrirebbe all'imputato il vantaggio di rinnovare la richiesta innanzi al giudice del dibattimento ai sensi dell'art. 448, comma 1, qualora il P.m. esprima il proprio dissenso o il giudice disattenda la proposta delle parti (SPANGHER, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in AA.VV., *Le recenti modifiche al codice di procedura penale*, cit., 113, che individua il giudice competente nel G.u.p.; secondo DI BUGNO, *Il giudizio immediato*, in *Enc.*

dir., Aggiornamento, vol. VI, Giuffrè, 2002, 402, il giudice competente è il G.i.p., potendosi applicare analogicamente la disposizione di cui all'art. 458, comma 3, in tema di rito abbreviato). In senso contrario, si sono espressi a favore della competenza del giudice del dibattimento, FURGIUELE, *L'applicazione di pena su richiesta delle parti*, E.s.i., 2000, 116-117, che motiva l'assunto alla luce del tenore testuale dell'art. 448, comma 1 (che non fa riferimento alla sentenza di patteggiamento pronunciata « nell'udienza prevista nell'art. 458 », come inizialmente era stato proposto, bensì a quella emessa « nel giudizio immediato ») e del dibattito parlamentare sul punto; RICCO, *Decreto di giudizio immediato e giudice del patteggiamento*, in *Dir. giust. on line*, 5 dicembre 2005, il quale evidenzia la possibile incompatibilità del G.i.p. *ex art.* 34, posto che, dopo aver giudicato sull'evidenza probatoria, dovrebbe pronunciarsi sull'inapplicabilità dell'art. 129, prima di procedere alla ratifica dell'accordo intercorso tra le parti.

In ordine alle **cadenze procedurali susseguenti all'istanza di pena concordata**, in dottrina si è sostenuta la possibilità di una applicazione analogica dello schema procedimentale delineato all'art. 447 (VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta*, cit., 566), con possibilità per il giudice di fissare con decreto un termine al P.m. per la manifestazione del suo consenso o dissenso (VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta*, cit., 566; ORLANDI, *Art. 33 l. 479/1999*, cit., 473).

Circa l'**omesso avviso della facoltà di chiedere i riti premiali**, in mancanza di una sanzione processuale, si è ritenuto che non si verifichi una nullità assoluta del decreto di giudizio immediato, bensì una violazione del diritto di difesa, sanata qualora l'imputato proponga istanza di patteggiamento, avvalendosi con ciò della facoltà al cui esercizio l'atto omesso è preordinato (VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta*, cit., 567, che richiama gli orientamenti interpretativi diffusi).

In giurisprudenza si è inoltre affermato che non sussiste alcuna preclusione alla formulazione, da parte dell'imputato — qualora sussistano i presupposti e le condizioni processuali e non siano perenti i termini — di una **richiesta in via subordinata di rito abbreviato, ove non sia accolta quella, avanzata in via principale, di applicazione delle pena**, non ostandovi il disposto dell'art. 456, comma 2 — riferibile unicamente, come si desume dall'uso della disgiunzione, all'obbligo di opzione gravante sull'imputato, suscettibile di essere soddisfatto anche in presenza di un'istanza subordinata — e trattandosi di modalità distinte di instaurazione del rito, scevre di indebite commistioni ed inammissibili trasformazioni (Cass., sez. I, 7 febbraio 2003, n. 9243/03, *C.E.D. Cass.*, n. 224383). In questa prospettiva si è precisato che nel caso in cui all'esito della notifica del decreto di giudizio immediato l'imputato, in base

all'art. 456, comma 2, formuli una duplice richiesta di applicazione della pena e, in via subordinata, di rito abbreviato, **il riservato consenso espresso dal P.m.** in ordine alla prima richiesta **equivale a diniego di consenso**, con la conseguenza che deve farsi luogo al giudizio abbreviato (Cass., sez. VI, 2 ottobre 2003, n. 930/03, *C.E.D. Cass.*, n. 228255).

Nella diversa ipotesi di **giudizio immediato richiesto dall'imputato ai sensi dell'art. 419, comma 5**, si è evidenziato come « l'omessa inserzione del suddetto istituto nel novero dei moduli procedurali dotati di autonomo termine per richiedere il patteggiamento e il generale arretramento di detto termine alla fase dell'udienza preliminare inducono ad escludere che l'imputato che abbia rinunciato all'udienza medesima possa fruire dell'epilogo patteggiato » (PERONI, *Le novità in tema di patteggiamento: tra suggestioni giurisprudenziali e razionalizzazione dell'esistente*, in AA.VV., *Il Processo penale dopo la riforma del giudice unico*, a cura di Peroni, Cedam, 2000, 511; analogamente, SPANGHER, *I procedimenti speciali tra razionalizzazione e modifiche del sistema*, cit., 176; VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, cit., 571; FURGIUELE, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, cit., 118).

c) **giudizio abbreviato**. — L'assenza di una precisa indicazione legislativa nel senso di legittimare l'interazione tra giudizio abbreviato e patteggiamento ovvero fissarne l'alternatività, ha favorito il sorgere in giurisprudenza di contrasti interpretativi circa la praticabilità di un reciproco innesto tra detti procedimenti, contrasti poi composti da Cass., sez. un., 11 novembre 1994, n. 12752/94, Abaz, *C.E.D. Cass.*, n. 199397 e Cass. pen. 1995, 881, che ha **escluso la convertibilità dell'un rito nell'altro, ribadendone** — in virtù della mancanza di una espressa previsione positiva legittimante la trasformazione e della differenza di struttura, di effetti e di regime impugnatorio delle relative sentenze — **la incompatibilità ed alternatività**. Analogamente, Cass., sez. II, 3 maggio 1995, n. 2361/95, Taormina, *C.E.D. Cass.*, n. 201659, e *Riv. pen.* 1996, 315; Cass., sez. IV, 1° ottobre 1997, n. 9835/97, Perri, *C.E.D. Cass.*, n. 208839. In senso favorevole alla possibilità di trasformazione si erano, invece, in precedenza espresse Cass., sez. III, 24 settembre 1990, n. 14343/90, Nuzzo, *ivi*, n. 185595, e Cass. pen., 1991, II, 442, con nota di MELILLO, *Note in tema di rapporti tra giudizio abbreviato e patteggiamento*; Cass., sez. III, 10 luglio 1992, n. 9428/92, Sordello, *C.E.D. Cass.*, n. 191845; Cass., sez. I, 23 novembre 1993, n. 1314/94, Capocchiano, *C.E.D. Cass.*, n. 197252, e Cass. pen. 1994, 715; per la soluzione contraria propendevano, invece, Cass., sez. IV, 18 maggio 1990, n. 9810/90, Deria, *C.E.D. Cass.*, n. 184799; Cass., sez. II, 28 giugno 1990, n. 6527/91, Nicoli, *ivi*, n. 187623; Cass., sez. I, 15 aprile 1991, n. 1766/91, Santoro, *ivi*, n. 187503, e *Riv.*

pen. 1992, 407; Cass., sez. II, 13 aprile 1995, n. 8455/95, De Simone, *C.E.D. Cass.*, n. 202359, e *Cass. pen.* 1997, 802; in questo senso, più recentemente, si è espressa Cass., sez. V, 17 aprile 2003, n. 22887/03, *C.E.D. Cass.*, n. 225360.

Analoga difformità di vedute si registra in dottrina: ammettono la possibilità di una conversione, MACCHIA, *Il patteggiamento*, cit., 27-28; LUPO, *Il giudizio abbreviato*, in *Cass. pen.* 1989, 1862; CHILBERTI-ROBERTI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, cit., 209 e 221; CAPITTA, *Patteggiamento e decreto penale di condanna*, cit., 156 (quantomeno con riferimento alla possibilità di conversione del giudizio abbreviato "semplice" in patteggiamento, mentre maggiori difficoltà incontrerebbe la conversione di quello "condizionato"); VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, cit., 540 (che ritiene necessario distinguere le diverse ipotesi, non potendosi escludere *a priori* il passaggio da un rito all'altro); di parere opposto DI CHIARA, *Permeabilità dei riti e giudizio abbreviato a seguito di conversione: il criterio dello « stato degli atti » nella dialettica dei rapporti tra giudice e parti*, in *Foro it.* 1991, II, 491; BONETTI, *Il giudizio abbreviato*, cit., 101-102; MANSI, *Rapporti tra riti alternativi al dibattimento nella procedura penale italiana: in particolare la convertibilità del giudizio abbreviato nel patteggiamento*, in *Legalità e giustizia* 1995, 121-122; GREVI, *Applicazione della pena richiesta dall'imputato nonostante il dissenso del pubblico ministero: una conclusione non consentita in sede di giudizio abbreviato*, in *Giur. it.* 1990, II, 29 ss.

Prescinde, invece, da un'ipotesi di "conversione" in senso proprio, non verificandosi alcun mutamento rispetto ad un *iter* processuale già intrapreso, l'eventualità in cui **la previa richiesta di patteggiamento non abbia trovato l'adesione dell'organo pubblico e l'imputato, in virtù dell'originaria istanza formulata in termini di alternativa-subordinata ovvero di nuova tempestiva richiesta, opti per le scadenze procedurali di cui agli artt. 438 ss. c.p.p.** (la legittimità di una richiesta formulata in termini di "alternativa-subordinata", in virtù delle modifiche apportate al giudizio abbreviato, ormai svincolato dal consenso del pubblico ministero, è sostenuta da VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, cit., 538, secondo cui, peraltro, anche con riferimento all'assetto del rito pre-Carotti, non era da disconoscersi « la possibilità che l'imputato presentasse contestualmente, quale alternativa-indifferenziata, entrambe le richieste di riti premiali, così che il P.m. potesse acconsentire all'uno o all'altro »; la proponibilità di una nuova tempestiva istanza è implicitamente ammessa da Corte cost., sent. 16 dicembre 1993, n. 439, in *Giur. cost.* 1993, 3587, con nota di RIVELLO, *La Corte costituzionale fornisce un ulteriore contributo all'individuazione delle cause di incompatibilità del*

giudice, che ha dichiarato l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di patteggiamento a partecipare al rito abbreviato).

In tale ipotesi si pone, ovviamente, il problema **dell'ammissibilità all'esito del giudizio abbreviato del sindacato giurisdizionale volto all'eventuale recupero del trattamento sanzionatorio di favore** correlato al negato patteggiamento.

In proposito, la Corte di legittimità (Cass., sez. VI, 1° ottobre 2002, n. 38232/02, *Dir. pen. e proc.* 2003, 329, con nota di VIGONI, *Dissenso del P.m. alla richiesta di patteggiamento e controllo al termine del giudizio abbreviato*), ha ritenuto non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, comma 1, 24, comma 1, 97 e 111 Cost., la **questione di legittimità costituzionale dell'art. 448** nella parte in cui non prevede che, anche all'esito del giudizio abbreviato celebrato a seguito del dissenso del P.m. all'applicazione della pena *ex art.* 444, il giudice possa ritenere ingiustificato tale dissenso e pronunciare la sentenza prevista nel primo comma dell'art. 448 (su tale pronuncia, cfr. in dottrina, in senso adesivo, BRICCHETTI, *Obiettivo sull'impossibilità per l'imputato di rinnovare la richiesta nell'abbreviato*, in *Guida dir.* 2002, n. 49, 85; in senso critico, MACCHIA, *Patteggiamento e abbreviato: dubbi infondati sull'art. 448 procedura*, in *Dir. e giust.* 2002, n. 45, 24). A fondamento dell'ordinanza di rimessione si poneva la considerazione che essendo ormai il rito abbreviato attivabile su richiesta del solo imputato, prescindendosi del tutto dal consenso del pubblico ministero, esso avrebbe dovuto essere considerato come alternativo al solo giudizio ordinario e non anche al patteggiamento. La Corte costituzionale, tuttavia, con l'ordinanza 24 giugno 2003, n. 225 (*Dir. e giust.* 2003, n. 29, 46, con nota di CREMONESI, *Patteggiamento, parità delle parti e poteri del pubblico ministero. La Consulta "fraitende" i poteri istruttori dell'accusa*), ha dichiarato la **manifesta infondatezza** della questione, non ravvisando alcun profilo di contrasto della denunciata disciplina con i parametri costituzionali invocati. In particolare, il Giudice delle leggi ha osservato come la diversità delle situazioni processuali poste a raffronto è conseguenza di strategie difensive rimesse all'imputato. Spetta a costui, infatti, decidere se affrontare il giudizio ordinario — in tal modo potendo avvalersi delle facoltà di cui all'art. 448 — ovvero presentare istanza di accesso al giudizio abbreviato, onde poter usufruire, in caso di condanna, della sicura riduzione sanzionatoria conseguente al rito.

La giurisprudenza e la dottrina, con riferimento all'esperibilità del sindacato in questione, propendono per la soluzione negativa: nell'ipotesi delineata il giudizio si svolge — per una espressa scelta dell'imputato che, in tal modo, rinuncia alle garanzie di controllo sul mancato accesso

al *modus procedendi* inizialmente sollecitato — secondo le forme proprie dell'udienza preliminare, ciò che esclude l'applicabilità dell'art. 448, norma eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica, che ancora espressamente lo specifico sindacato giurisdizionale previsto alla instaurazione del dibattimento, presupponendo quindi che, fallito l'accordo negoziale, si debba procedere nelle forme del rito ordinario (Cass., sez. un., 11 novembre 1994, n. 12752/94, Abaz, cit.; Cass., sez. V, 22 settembre 1999, n. 11945/99, De Rosa, *C.E.D. Cass.*, n. 214855; Cass., sez. II, 13 aprile 1995, n. 8455/95, De Simone, cit.; Cass., sez. III, 16 giugno 1991, Flaminio, *Giur. it.* 1992, II, 212; in dottrina, GREVI, *Applicazione della pena richiesta dall'imputato*, cit., 30 ss.; GERACI, *L'appello contro la sentenza*, cit., 54; nel senso, invece, dell'opportunità di consentire anche al giudice del giudizio abbreviato di valutare l'illegittimità del dissenso del P.m. in sede di accordo sulla pena, CASSIANI, *Dissenso ingiustificato sul patteggiamento ed esito del giudizio abbreviato*, in *Studium iuris* 2003, 119).

La giurisprudenza, infine, ritiene **ammissibile la richiesta di rito abbreviato in relazione ad alcuni dei reati contestati qualora l'imputato richieda, per gli altri reati, l'applicazione della pena concordata**, atteso che, in tal modo, non viene eluso il fine di deflazione processuale del giudizio speciale (Cass., sez. V, 24 ottobre 2000, n. 4511/00, Torello, *C.E.D. Cass.*, n. 217391).

Sussiste incompatibilità fra giudizio abbreviato e patteggiamento solo nel caso in cui il pubblico ministero abbia prestato il proprio consenso alla richiesta di patteggiamento: da tale momento resta preclusa all'imputato la possibilità di ottenere che si proceda con giudizio abbreviato, ma non sussiste alcun motivo che precluda l'accoglimento di tale richiesta, avanzata in via subordinata, allorché l'istanza principale di applicazione della pena sia stata respinta a seguito del mancato consenso del pubblico ministero (Cass., sez. I, 7 giugno 2001, n. 28942/01, Saliko, *C.E.D. Cass.*, n. 219689; *Giust. pen.* 2002, III, 641).

d) *procedimento per decreto*. — Ove, invece, sia stato instaurato il procedimento per decreto, la richiesta di concordato deve essere avanzata con l'opposizione (art. 464, comma 1), essendo escluse successive ipotesi di "travaso" tra i riti (art. 464, comma 3), coerentemente con le finalità deflative del procedimento (VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, cit., 580; CAPITTA, *Patteggiamento e decreto penale di condanna*, cit., 172). È questa una novità della riforma realizzata con la l. n. 479 del 1999: antecedentemente, la richiesta di pena concordata non doveva essere necessariamente contenuta nell'atto di opposizione, potendo essere formulata prima dell'apertura del dibattimento, termine generalmente indicato dalla previgente formulazione dell'art. 446, com-

ma 1 (Corte cost., 22 aprile 1997, n. 114, *Giur. cost.* 1997, 2422; Cass., sez. III, 23 aprile 1996, n. 5249/96, Cassinelli, *C.E.D. Cass.*, n. 204970; Cass., sez. III, 1° febbraio 1996, n. 2247/96, Pappalardo, *ivi*, n. 205396; Cass., sez. III, 4 luglio 1994, n. 8350/94, Colatrella, *ivi*, n. 198702; Cass., sez. IV, 24 settembre 1993, n. 10096/93, Rocco, *ivi*, n. 195708; *Riv. pen.* 1994, 513; Cass., sez. VI, 29 marzo 1993, n. 6850/93, Certano, *C.E.D. Cass.*, n. 195491; *contra*, Cass., sez. I, 9 luglio 1993, n. 9400/93, Camerieri, *ivi*, n. 195422; *Foro it.* 1994, II, 642).

La possibilità di accedere alla composizione sulla pena è subordinata alla ritualità dell'opposizione: se questa è priva dei requisiti previsti a pena di inammissibilità, il giudice dovrà ordinare l'esecuzione del decreto penale di condanna (VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, cit., 582).

Quanto al **giudice competente a decidere** sulla richiesta di applicazione della pena, questi è il G.i.p.: in virtù dell'art. 34 c.p.p. dovrà, però, essere una persona fisica diversa da quella che ha emesso il decreto penale di condanna (VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, cit., 582; FURGIUELE, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, cit., 117; secondo ARRÙ, in SPANGHER, *Trattato*, IV, t. I, 192 è lo stesso G.i.p. che adottato il decreto opposto).

Quando l'imputato con l'atto di opposizione formula istanza di applicazione della pena, il G.i.p. deve fissare un **termine per acquisire l'eventuale adesione del P.m.**, non potendo ignorare la manifestazione di volontà dell'imputato (Cass., sez. III, 12 maggio 2005, n. 20517/05, *Dir. pen. e proc.* 2005, 1242; in dottrina, analogamente SCALFATI, *Le nuove prospettive del decreto penale di condanna*, in *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, a cura di Peroni, Cedam, 2000, 561, secondo cui, se sopravviene l'accordo, occorre fissare una successiva udienza camerale, per la quale un utile punto di riferimento potrebbe essere costituito dalla disciplina delineata all'art. 447, pur dovendosi dare avviso alla persona offesa — specie nei reati perseguibili a querela — nonostante la disposizione *de qua* non lo imponga; in termini più problematici, cfr. VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, cit., 585).

Qualora l'imputato chieda l'applicazione della pena, deve provvedere a **notificare al pubblico ministero la richiesta stessa e il decreto di fissazione del termine per il consenso:** in caso contrario, il giudice deve emettere decreto di giudizio immediato (Cass., sez. I, 24 settembre 2008, n. 40081/08, *C.E.D. Cass.*, n. 241651; *Giur. it.* 2011, 432, con nota di PERUGIA, *Opposizione al decreto penale di condanna e principio di non regressione del procedimento*).

L'opposizione al decreto penale di condanna è ammissibile anche se collegata ad una richiesta di patteggiamento concernente **sanzione più**

elevata di quella irrogata con il decreto, poiché l'interesse dell'opponente va commisurato al complesso delle conseguenze derivanti dalla sentenza di applicazione della pena, che non implica un giudizio di colpevolezza e produce, comunque, gli effetti favorevoli regolati dall'art. 445 (Cass., sez. III, 12 maggio 2005, n. 20517/05, *C.E.D. Cass.*, n. 231922; *Dir. pen. e proc.* 2005, 1242).

Nel procedimento per decreto penale, l'interesse all'impugnazione si attegna come interesse all'instaurazione di un giudizio e non necessariamente all'emissione di un provvedimento più favorevole, non operando il divieto di *reformatio in peius*, sicché una volta proposta opposizione e contestuale **richiesta di patteggiamento con determinazione della pena nella stessa misura di cui al decreto ma senza la sospensione della pena**, il giudice deve fissare il giudizio ai sensi dell'art. 464, comma 1, e non può dichiarare direttamente esecutivo il decreto (Cass., sez. IV, 20 marzo 2003, n. 19312/03, *C.E.D. Cass.*, n. 224518).

L'esito infausto della richiesta di patteggiamento — per dissenso del titolare dell'azione penale o rigetto della concorde richiesta delle parti ad opera del giudicante — comporta **l'emissione del decreto di giudizio immediato**, non potendo il G.i.p. dichiarare, in assenza di una formale rinuncia all'impugnazione, l'inammissibilità dell'opposizione e l'esecutività del decreto opposto (Cass., sez. III, 8 ottobre 2009, n. 44468/09, *C.E.D. Cass.*, n. 245217; Cass., sez. I, 18 settembre 2009, n. 40137/09, *ivi*, n. 245356; Cass., sez. III, 22 marzo 2005, n. 14380/05, *ivi*, n. 231590; Cass., sez. III, 5 dicembre 2002, n. 3174/02, *ivi*, n. 223537; Cass., sez. IV, 16 gennaio 2002, n. 6574/02, *ivi*, n. 220796; *Arch. n. proc. pen.* 2002, 284; Cass., sez. I, 14 dicembre 2001, n. 2263/02, Boragina Meduri, *C.E.D. Cass.*, n. 220656; Cass., sez. III, 30 gennaio 2001, n. 8828/01, Zanchetta, *ivi*, n. 218622; analogamente, con riferimento al regime anteriore alla riforma operata dalla l. n. 479 del 1999, Cass., sez. III, 22 giugno 1999, n. 2324/99, Marrocco, *ivi*, n. 214795; Cass., sez. VI, 11 maggio 1999, n. 1740/99, Cuccagna, *ivi*, n. 214510).

In caso di dissenso del P.m. o rigetto della richiesta da parte del giudice, l'imputato **può rinnovare l'istanza di accesso al rito** (SCALFATI, *Le nuove prospettive del decreto penale*, cit., 558; VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, cit., 581 e 584): nulla, infatti, sembra limitare la generale operatività dell'**art. 448, comma 1**, che consente sia la rinnovazione della richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento che il vaglio giudiziale sul diniego in esito allo stesso (GERACI, *L'appello contro la sentenza*, cit., 56; VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, cit., 581-582; ARRU, in SPANGHER, *Trattato*, IV, t. I, 19-20, che sottolinea come non possa essere considerato ostativo in tal senso il disposto dell'art. 464, comma 3, che, nel precludere all'imputato

la possibilità di chiedere nel giudizio conseguente all'opposizione l'applicazione della pena concordata, si riferisce all'istanza formulata per la prima volta in tale sede, « senza estendere il divieto alla richiesta rinnovata *in limine litis* »: diversamente opinando si creerebbe, infatti, « un'assolutamente ingiustificata disparità di trattamento con la disciplina ordinaria di questo procedimento speciale »; per la tesi contraria, APRILE, *Giudice unico e processo penale*, cit., 208, secondo cui la soluzione delineata contrasta con il dato normativo cristallizzato all'art. 448 c.p.p., che non contempla la rinnovazione anche per questa specifica situazione processuale, creando peraltro una evidente disparità di trattamento in danno dell'imputato). In ogni caso, ne consegue l'appellabilità da parte del pubblico ministero della pronuncia che in uno dei due snodi processuali menzionati dovesse superare il dissenso da questi *illo tempore* manifestato, applicando i benefici previsti dall'art. 445 (GERACI, *L'appello contro la sentenza*, cit., 56).

In giurisprudenza, si è affermato che **la richiesta di applicazione della pena** proposta contestualmente all'opposizione al decreto di penale di condanna, una volta rigettata dal giudice, **può essere riproposta all'apertura del conseguente dibattimento solo se la nuova domanda reitera esattamente quella precedente** (Cass., sez. IV, 24 ottobre 2007, n. 46367/07, *C.E.D. Cass.*, n. 238430); la preclusione introdotta dal comma 3 dell'art. 464, infatti, riguarda l'eventualità che una richiesta di patteggiamento venga presentata per la prima volta nel giudizio conseguente all'opposizione, mentre la reiterazione della precedente domanda costituisce il presupposto affinché possa esercitarsi il sindacato del giudice dibattimentale sulla precedente decisione di rigetto (Cass., sez. III, 12 maggio 2005, n. 20517/05, *C.E.D. Cass.*, n. 231922; *Dir. pen. e proc.* 2005, 1242; *Arch. n. proc. pen.* 2005, 590). Analogamente è a dirsi in caso di precedente diniego dell'organo dell'accusa: il dissenso espresso dal P.m. deve essere sindacato dal giudice del dibattimento di primo grado o dell'impugnazione, con eventuale applicazione della pena richiesta dall'imputato, anche quando detta richiesta sia stata proposta contestualmente all'opposizione al decreto penale di condanna, posto che la negazione del consenso comporta l'emissione del decreto di giudizio immediato, e che l'art. 448 non distingue tra le varie fattispecie riconducibili a tale procedimento speciale (Cass., sez. IV, 19 aprile 2005, n. 20610/05, *C.E.D. Cass.*, n. 201841). In senso contrario, cfr. invece Cass., sez. III, 21 settembre 2001, n. 36983/01, Vergaro, *ivi*, n. 220315; *Arch. n. proc. pen.* 2002, 332; Cass., sez. III, 17 ottobre 2002, *Dir. pen. e proc.* 2003, 290.

6. Il dissenso del P.m. — La scelta dell'organo pubblico di non aderire all'istanza di patteggiamento avanzata dall'imputato, ove siano già decorsi i termini di cui all'art. 446, comma 1, c.p.p., ovvero, pur

ancora pendenti, non intervenga una nuova richiesta della parte privata, « assume irreversibilmente efficacia preclusiva, ripercuotendosi sia sulla sequenza processuale praticabile che, soprattutto, sul trattamento sostanziale finale, ostacolando la riduzione di pena e l'applicazione dei benefici premiali » (GERACI, *L'appello contro la sentenza*, cit., 106).

Ne consegue l'ineludibilità dell'esplicitazione delle ragioni poste a base del diniego, onde evitare che la discrezionalità insita nelle attribuzioni del funzionario d'accusa degeneri in arbitrio (*Relazione al progetto preliminare c.p.p.*, 1035), intaccando prerogative proprie del solo organo giudicante (VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in AA.VV., *I procedimenti speciali*, cit., 163): unicamente a questo spetta, infatti, il potere di incidere sul trattamento punitivo (Corte cost., 2 luglio 1990, n. 313, cit.) e non anche a quella che, sebbene "pubblica" in virtù del ruolo istituzionale e delle esigenze di giustizia che le sono consustanziali, rimane pur sempre una mera "parte" processuale (GERACI, *L'appello contro la sentenza*, cit., 106-107).

È questa la ragione dell'introduzione del sindacato giurisdizionale successivo *ex art.* 448, comma 1 (sui cui v., più diffusamente *sub art.* 448, §§ 3 e 4) realizzante una « progressione logica » volta a consentire la verifica della ragionevolezza del veto della parte pubblica, superabile nel caso in cui non appaia giustificato, perché erroneamente fondato o pretestuoso (così, sia pure con riferimento all'analogo meccanismo mutuato per il giudizio abbreviato, Corte cost., 12 aprile 1990, n. 183, *Giur. cost.* 1990, 1073, con nota di LAVARINI, *Corte costituzionale e giudizio abbreviato*).

Ne consegue l'evidente, « indefettibile correlazione tra efficacia del sindacato ed effettività della motivazione del dissenso: le ragioni poste a fondamento di questo vanno enunciate espressamente, con la conseguenza che un generico parere negativo o il silenzio integrano un dissenso ingiustificato » (GERACI, *L'appello contro la sentenza*, cit., 107; nello stesso senso, VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in AA.VV., *I provvedimenti speciali*, cit., 163).

« Quali siano, però, i parametri cui il titolare dell'azione penale può ancorare il diniego è tematica da ricavare in via interpretativa, non contenendo al riguardo il codice di rito alcuna indicazione positiva » (GERACI, *L'appello contro la sentenza*, cit., 107; sui pericoli derivanti da tale vuoto normativo, quanto a certezza del diritto ed uguaglianza di trattamento, evidenziati dalla dottrina sia sostanzialistica che processualistica già all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo codice di rito, cfr. DOLCINI, *Razionalità nella commisurazione della pena: un obiettivo ancora attuale? Note a margine dell'art. 444 c.p.p.*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1990, 804; GIAMBRUNO, *Prime considerazioni sull'applicazione della*

pena a richiesta delle parti nel nuovo codice di procedura penale, in *Cass. pen.* 1989, 719; PADOVANI, *Il nuovo codice di procedura penale e la riforma del codice penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1989, 935; PAGLIARO, *Riflessi del nuovo processo sul diritto penale sostanziale*, *ivi* 1990, 45; SECHI, *Sul dissenso del pubblico ministero all'applicazione della pena su richiesta*, in *Giur. it.* 1990, II, 278).

Si è evidenziato come, in proposito, è d'ausilio la disciplina generale del rito speciale, potendo l'**ambito esplicativo del dissenso**, a ben vedere, investire due aree: « quella propriamente cognitiva e quella strutturale »: più esattamente, « sotto il primo profilo, il funzionario d'accusa può, naturalmente, innanzitutto disattendere l'opzione di matrice punitiva, sostenendo il proscioglimento del prevenuto; per altro verso, specie allorché l'istanza intervenga in una fase particolarmente arretrata del procedimento, può invece trovarsi in una situazione di incertezza, non essendo in grado di sciogliere l'alternativa tra esercizio e non esercizio dell'azione penale: in tal caso appare ragionevole motivare la decisione negativa alla luce di un'esigenza di approfondimento investigativo » (GERACI, *L'appello contro la sentenza*, cit., 107-108; in giurisprudenza, Cass., sez. IV, 28 maggio 1993, n. 8957/93, Antetomaso, *C.E.D. Cass.*, n. 195192), « onde impedire, tra l'altro, l'affermarsi di prassi degenerative miranti ad un uso distorto del rito, sollecitato fin dalle prime battute delle indagini al solo fine di "strozzarle" » (GERACI, *L'appello contro la sentenza*, cit., 1078; VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in AA.VV., *I procedimenti speciali*, cit., 164); dal secondo punto di vista, il dissenso dell'organo pubblico appare strettamente correlato alla richiesta dell'imputato, rispetto alla quale costituisce "risposta negativa" (VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in AA.VV., *I procedimenti speciali*, cit., 163); « conseguentemente, esso può esser giustificato o alla luce della "atipicità contenutistica" della richiesta stessa ovvero di una differente valutazione delle sue legittime componenti strutturali; per un verso, va infatti rimarcato come il *pactum* cui le parti pervengono — e, dunque, pure l'istanza unilaterale che ne sollecita la sua definizione — sia vincolato alla tipicità dei contenuti codicisticamente stabiliti e a quelli ad essi logicamente correlati, non potendo estendersi a profili ulteriori » (GERACI, *L'appello contro la sentenza*, cit., 108); di conseguenza — come efficacemente evidenziato — appaiono precluse « clausole condizionanti positive (come, ad esempio, quella che subordina l'efficacia della richiesta alla restituzione di un bene sequestrato o all'operatività dell'indulto o alla rateizzazione della pena pecuniaria) oppure negative (quale potrebbe essere quella volta a negare al giudice l'applicazione di una sanzione amministrativa o di una misura di sicurezza) » (GIALUZ, voce *Applicazione della pena su richiesta delle parti*, cit.,

28); « l'estensione della richiesta del prevenuto a tali componenti atipiche giustificerebbe, quindi, il diniego dell'organo requirente. Per altro verso, invece, ferma restando la correttezza contenutistica della proposta di concordato avanzata dall'imputato, il titolare dell'azione penale potrebbe non dividerne una delle sue articolazioni: la qualificazione giuridica del fatto; l'applicazione o il giudizio di comparazione delle circostanze del reato; il tipo di sanzione sostitutiva applicabile; la *species*, il *quantum* o la complessiva congruità della pena richiesta; la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale, etc. » (GERACI, *L'appello contro la sentenza*, cit., 108).

Non sembra, invece, poter costituire valido parametro giustificativo del dissenso tutto quanto fuoriesca dall'oggetto della richiesta di patteggiamento (MACCHIA, *Il patteggiamento*, cit., 74, secondo cui, quindi, la motivazione del diniego che facesse appello a parametri o fattori eterogenei rispetto al tema della proposta di patteggiamento « equivarrebbe nulla più che ad un dissenso immotivato ». Analogamente, CREMONESI, *Il patteggiamento*, cit., 155).

Vengono in rilievo, al riguardo, innanzitutto eventuali **criteri di politica giudiziaria**, la cui utilità e pertinenza in tema di applicazione della pena su richiesta è stata ribadita con forza in occasione della riforma di cui alla l. n. 134 del 2003. In particolare, si è sostenuto che l'estensione dell'ambito applicativo conseguente al patteggiamento "allargato" comporta anche l'ampliamento degli spazi di discrezionalità del pubblico ministero: « con la conseguenza che diventerà sempre più importante cercare di adottare, negli uffici di Procura, una linea di condotta uniforme, per evitare che, per fatti di identica gravità, nella stanza di un sostituto si patteggi e nell'altra no; nell'una si patteggi una pena "elevata" e nell'altra una "pena stracciata"; nell'una si patteggi a certe condizioni (con o senza sospensione condizionale della pena, con o senza risarcimento del danno, con o senza pagamento delle spese processuali) e nell'altra a condizioni tutt'affatto diverse » (MADDALENA, *Il punto di vista del pubblico ministero*, in AA.VV., *Patteggiamento allargato e giustizia penale*, cit., 203-204; già con riferimento all'impianto originario del patteggiamento, GAITO, *Accusa e difesa di fronte ai nuovi istituti: problemi di scelta e strategia processuale*, in AA.VV., *I giudizi semplificati*, a cura di Gaito, Cedam, 1989, 19 e 25, evidenziava l'opportunità che la scelta del rito da parte del pubblico ministero si ponesse in linea con la strategia dell'ufficio e riflettesse valutazioni trascendenti il caso concreto).

Al riguardo, si è tuttavia sottolineato come, pur comprendendosi le ragioni di giustizia sostanziale o pratico-organizzative (connesse, ad esempio, alla produttività ed efficienza dell'ufficio requirente rispetto al carico di lavoro pendente) sottese a tali posizioni, « i parametri in

questione non possono costituire valido motivo di dissenso per l'evidente ragione che sfuggono al controllo giurisdizionale, che risulta di fatto privato di effettività, se non addirittura vanificato. L'organo giudicante, infatti, non potrebbe che effettuare un vaglio meramente formale, volto unicamente a verificare se nel caso considerato il diniego opposto rientri nelle linee guida adottate dall'ufficio di procura. Ove l'esito di tale controllo sia positivo, il giudice avrebbe "le mani legate", non potendo far altro che ritenere giustificato il veto dell'accusa e, quindi, rigettare l'istanza reiterata dall'imputato, ratificando la strategia giudiziaria dell'ufficio requirente. L'imputato verrebbe, così, ad essere irrimediabilmente condizionato nelle scelte procedurali e nel trattamento sostanziale riservatogli dalle opzioni insindacabili di tale ufficio, con le ovvie conseguenze in punto di attrito del descritto assetto con i principi consacrati agli artt. 101, comma 1, 13 e 24 della Carta costituzionale » (GERACI, *L'appello contro la sentenza*, cit., 108; in argomento, v. pure BONINI, *Imputato e pubblico ministero nella scelta del rito "patteggiato"*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1997, 1194-1196, che evidenzia il rischio di « legittimare evidenti disparità di risposta punitiva a seconda degli indirizzi e delle strategie di lotta alla criminalità adottate dai singoli uffici della pubblica accusa » e ricorda quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 313 del 1990, che ha condizionato la legittimità costituzionale del patteggiamento al sindacato giurisdizionale sulla "congruità" della pena, funzionale ad assicurare il rispetto della finalità rieducativa della stessa ai sensi dell'art. 27, comma 3, Cost.; nella giurisprudenza di merito, nel senso che non è giustificato il dissenso del P.m. motivato dall'orientamento della Procura a negare in genere il consenso al patteggiamento per i reati a mezzo stampa, salvo casi particolari, senza invece considerare elementi di fatto rilevanti ai fini della pena, v. Trib. Perugia, 1° febbraio 1990, Benincasa, *Giur. it.* 1990, II, 276, con nota di SECHI, *Sul dissenso del pubblico ministero dall'applicazione della pena su richiesta*).

Allo stesso modo, non pare che il P.m. possa legittimamente motivare il dissenso argomentando alla luce delle **peculiarità procedurali** del rito speciale (ad esempio, l'assenza di pubblicità), o degli **effetti di favore** ad esso conseguenti: « il programma dei benefici sostanziali si produce quale automatica conseguenza della pronuncia *ex art.* 444 c.p.p. e rappresenta un fattore riequilibrante la "perdita" delle garanzie processuali ed incentivante il rito: non può, invece, assumere rilievo *ex ante*, fra i presupposti del rito, tanto da legittimare il dissenso del P.m. » (VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, cit., 164).

Le stesse ragioni inducono, poi, a ritenere che il veto dell'organo pubblico non possa essere giustificato in ragione del **mancato ristoro delle**

conseguenze dannose del reato. « Il risarcimento del danno alla parte civile non rientra, infatti, tra i requisiti di accesso al rito, determinando, anzi, l'instaurazione del patteggiamento l'immediata estromissione della parte lesa e l'impossibilità del giudice di pronunciarsi sulla relativa domanda restitutoria o risarcitoria: conseguentemente, proprio perché fattore estraneo alla proposta, lo stesso non può costituire giustificata causa di rifiuto del consenso del pubblico ministero » (GERACI, *L'appello contro la sentenza*, cit., 110; in giurisprudenza, cfr. Cass., sez. IV, 22 giugno 2000, Bosio, *C.E.D. Cass.*, n. 217276; Cass., sez. IV, 9 aprile 1991, Pilotti, cit.; analogamente, in dottrina, RAMAJOLI, *È giustificato il dissenso del P.m. in ordine alla richiesta di patteggiamento*, cit., 674-675; ZAFFALON, *Sulla rilevanza del risarcimento del danno*, cit., 431, e ZAFFALON, *Ancora sulla rilevanza del risarcimento del danno nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti*, cit., 669; MACCHIA, *Il patteggiamento*, cit., 74; secondo VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in AA.VV., *I procedimenti speciali*, cit., 165, invece, « pur essendo condivisibile l'argomento secondo cui l'avvenuto risarcimento implicherebbe la compenetrazione fra i presupposti oggettivi di un elemento estraneo confliggente con i vincoli di cui agli artt. 444, comma 2, c.p.p. e 445, comma 1, c.p.p., tuttavia non si può dimenticare che la mancata riparazione del danno o l'omesso adempimento dell'onere di elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato rilevano, comunque, in negativo, impedendo l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p. Inoltre la condotta susseguente al reato viene in considerazione, in base all'art. 133, comma 2, n. 3, c.p. ai fini della determinazione della pena e in ragione della necessità che si prospetti congrua nel caso di specie, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., nonché per la concessione della sospensione condizionale, come previsto dall'art. 165 c.p. »).

L'opposto orientamento espresso da minoritaria, risalente giurisprudenza di merito (App. Firenze, sez. II, 4 ottobre 1994, Casali, *Cass. pen.* 1996, 673, con nota di DI GISI, *La tutela degli interessi del danneggiato in sede di patteggiamento; in particolare se il mancato risarcimento del danno da parte dell'imputato possa giustificare il dissenso del P.m. rispetto alla richiesta di applicazione di pena*; analogamente, in dottrina, DI GISI, *La tutela degli interessi del danneggiato*, cit., 675; in senso contrario, Cass., sez. IV, 9 aprile 1991, n. 6770/91, Pilotti, *Giust. pen.* 1992, III, 113; Trib. Venezia, sez. I, 29 marzo 1991, Franzoso, *Arch. n. proc. pen.* 1991, 430, con nota di ZAFFALON, *Sulla rilevanza del risarcimento del danno*; Trib. Pistoia, 3 agosto 1990, n. 406, Partenzi, *ivi* 1991, 603), secondo cui la condotta riparatrice dell'imputato assurgeva ad elemento di valutazione del P.m. per l'accesso al rito e del giudice per il giudizio sulla congruità

della pena concordata, « costituiva invero null'altro che un *escamotage* sul piano empirico per cercare di attenuare il pregiudizio subito dalla parte lesa a seguito dell'instaurazione del concordato: nell'assetto originario del procedimento, questa, infatti, non solo si vedeva preclusa la possibilità di aver soddisfatta in sede penale la pretesa risarcitoria vantata, ma risultava altresì ulteriormente penalizzata dal mancato ristoro degli esborsi ed oneri sostenuti per la sua costituzione. Quest'ultimo vuoto normativo, tuttavia, è stato successivamente colmato dall'intervento del Giudice delle leggi con la sentenza n. 443 del 1990, che [...] ha dichiarato l'incostituzionalità *in parte qua* dell'art. 444, comma 2 c.p.p. per contrasto con l'art. 24 Cost., seguita poi dalla conseguente modifica legislativa di adeguamento realizzata dalla l. n. 479 del 1999. Sicché, stando all'attuale tenore dell'art. 444, comma 2 c.p.p., salvo che ricorrano giusti motivi di compensazione, è prevista la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile per la sua costituzione in sede penale: ciò che, all'evidenza, erode ulteriormente le ragioni poste a fondamento dell'orientamento qui criticato, incline a far assurgere il risarcimento alla parte lesa tra i requisiti di accesso (e dunque, tra i relativi parametri di dissenso del P.m.) al concordato sulla pena » (GERACI, *L'appello contro la sentenza*, cit., 111-112).

Sul tema, si è tuttavia osservato come la realtà del quotidiano giudiziario continui a muoversi in una direzione opposta: « benché la legge sia chiara nell'escludere ogni rilievo della pretesa risarcitoria quando viene richiesta l'applicazione della pena per definire il procedimento, molte Procure non esprimono il consenso al rito speciale se non vi è la prova del risarcimento del danno. La parte civile ha quindi buon gioco nel far leva sul pubblico ministero che viene spinto a pretendere dall'imputato la soddisfazione della pretesa risarcitoria, con il pretesto che ne deriva una attenuante della pena da patteggiare, come condizione dell'accordo da sottoporre al giudice » (AMODIO, *Mille e una toga*, Giuffrè, 2010, 104-105).

Sul sindacato del giudice del dibattimento, sul dissenso espresso dal P.m. e sui conseguenti riflessi in ordine all'impugnabilità della pronuncia, v. più diffusamente *sub* art. 448, §§ 3 e 4.

7. Profili di diritto transitorio. — Per le pronunce della Corte costituzionale, v. *sub* § 1.

Il cosiddetto "patteggiamento allargato", di cui all'art. 5 l. n. 134 del 2003, con la conseguente necessità di sospensione del giudizio di cui all'art. 5, comma 2, l. cit., si applica **soltanto** ai **giudizi di primo grado**, non a quelli di impugnazione (Cass., sez. III, 12 aprile 2005, n. 18205/05, *Dir. e giust.* 2005, n. 28, 80, con nota di NATALINI, *Edilizia, depenalizzazione retroattiva per gli abusi minori*).

È **inammissibile** nel **giudizio di cassazione** la richiesta di applicazione della pena formulata in base all'art. 5 della l. 12 giugno 2003, n. 134 (modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), in quanto tale richiesta, ammessa nei processi penali in corso di dibattimento nei quali risulti decorso il termine di cui all'art. 446, comma 1, è dettata esclusivamente per il giudizio di primo grado e, pertanto, non può trovare applicazione in quelli di impugnazione (Cass., sez. un., 24 settembre 2003, n. 47289/03, *C.E.D. Cass.*, n. 226073; *Dir. pen. e proc.* 2004, 579, con nota di DI DEDDA, *Il regime transitorio del patteggiamento "allargato": la morfologia della ricezione, l'intervento delle Sezioni Unite, e Dir. e giust.* 2003, n. 46, 23, con nota di CREMONESI, *Il patteggiamento allargato e la sospensione dei giudizi in corso*; nello stesso senso, Cass., sez. IV, 30 settembre 2003, n. 46008/03, *C.E.D. Cass.*, n. 227058; Cass., sez. II, 25 settembre 2003, n. 45625/03, *ivi*, n. 227156; Cass., sez. III, 27 gennaio 2004, n. 7242/04, *ivi*, n. 227279, e *Arch. n. proc. pen.* 2004, 159; Cass., sez. II, 13 febbraio 2004, n. 15393/04, *C.E.D. Cass.*, n. 228775; Cass., sez. V, 4 ottobre 2004, n. 42635/04, *ivi*, n. 229904).

È **manifestamente infondata** la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 l. 12 giugno 2003, n. 134, in relazione agli artt. 24, 26 e 27 Cost. nella parte in cui **non consente** l'applicabilità anche **nel giudizio di cassazione** della procedura di applicazione della pena su richiesta *ivi* prevista, in quanto l'istituto del patteggiamento è finalizzato — attraverso un sistema sanzionatorio premiale — alla rapida affermazione della giustizia, diversamente trasformandosi in un beneficio gratuito ed ingiustificato, svincolato da interessi collettivi che lo legittimino (Cass., sez. IV, 29 novembre 2004, n. 1291/05, *C.E.D. Cass.*, n. 230775).

La disposizione transitoria contenuta nell'art. 5, comma 2, della l. n. 134 del 2003, concernente la richiesta di differimento dell'udienza in funzione della possibilità di sollecitare l'applicazione concordata della pena, **non** può trovare **applicazione** in sede di **rinvio conseguente ad annullamento** da parte della Corte di cassazione, in quanto la richiesta, ammessa nei processi penali in corso di dibattimento nei quali risulti decorso il termine di cui all'art. 446 c.p.p., è dettata esclusivamente per il giudizio di primo grado e, pertanto, non può trovare applicazione in quelli d'impugnazione (Cass., sez. V, 6 aprile 2004, 27999/04, *C.E.D. Cass.*, n. 229340; *Cass. pen.* 2005, 3942).

È **inammissibile** la proposizione nel **giudizio di appello** della richiesta di applicazione della pena formulata in base all'art. 5 l. n. 134 del 2003 (Cass., sez. II, 9 aprile 2008, n. 15430/08, *C.E.D. Cass.*, n. 239797; *Cass. pen.* 2009, 4377).

La richiesta di applicazione della pena formulata in base all'art. 5 della l. 12 giugno 2003, n. 134 (modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti) è **inammissibile nei giudizi di appello**, in quanto la norma, che consente detta richiesta nei procedimenti in corso di dibattimento per i quali sia decorso il termine di cui al primo comma dell'art. 446 c.p.p., è dettata con esclusivo riguardo ai giudizi di primo grado (Cass., sez. VI, 26 marzo 2004, n. 19672/04, *C.E.D. Cass.*, n. 228431).

In tema di richiesta di applicazione della pena formulata ai sensi dell'art. 5 della l. 12 giugno 2003, n. 134 (modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), qualora, al momento dell'entrata in vigore della legge, il processo si trovi in sede di **udienza preliminare**, le nuove disposizioni più favorevoli si applicano **sino ai limiti temporali fissati dall'art. 446 c.p.p.** (e cioè fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli artt. 421, comma 3, e 422, comma 3, c.p.p.) (Cass., sez. V, 20 maggio 2004, n. 27982/04, *C.E.D. Cass.*, n. 229792).

In tema di "patteggiamento allargato", la disciplina transitoria prevista dall'art. 5 l. n. 134 del 2003 è applicabile a tutti i giudizi destinati a concludersi con una sentenza di merito pendenti in primo grado al momento dell'entrata in vigore della suddetta legge e dunque anche a quelli celebrati nelle forme del **rito abbreviato** (Cass., sez. I, 9 dicembre 2008, n. 47749/08, *C.E.D. Cass.*, n. 242488).

È ammissibile la richiesta del c.d. patteggiamento allargato, di cui all'art. 5 l. 12 giugno 2003, n. 134, formulata nel corso del **giudizio abbreviato**. Sulla scorta di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma transitoria di cui all'art. 5, comma 1, della l. citata (che prevede una vera e propria riapertura del termine per chiedere — o richiedere — il patteggiamento nei processi penali in corso nei quali l'imputato è decaduto dal termine perentorio per avanzare la richiesta di riti alternativi), l'espressione utilizzata dalla norma in parola « in corso di dibattimento » non può che essere interpretata nel senso più ampio di « giudizi pendenti » destinati a chiudersi con una sentenza di merito, (G.i.p. Roma, 17 settembre 2003, *Cass. pen.* 2003, con nota di FOLLIERI).

La disposizione transitoria contenuta nell'art. 5, comma 2, della l. n. 134 del 2003, concernente la richiesta di differimento dell'udienza in funzione della possibilità di sollecitare l'applicazione concordata della pena, presuppone che i termini per l'istanza di patteggiamento siano già decorsi e trova applicazione anche per i **procedimenti a citazione diretta** (Cass., sez. III, 6 luglio 2005, n. 34415/05, *C.E.D. Cass.*, n. 232392).

La disposizione transitoria contenuta nell'art. 5, comma 2, l. n. 134 del 2003, concernente la richiesta di differimento dell'udienza in funzione

della possibilità di presentare la richiesta concordata della pena, trova applicazione non solo in relazione ad una **pena patteggiata compresa tra i due ed i cinque anni** di reclusione (come consentito dalla nuova disciplina), ma **anche** in relazione ad una pena patteggiata **non superiore ai due anni** (come consentito in via esclusiva dalla disciplina previgente) in quanto la legge sul cosiddetto patteggiamento allargato consente di rinnovare la richiesta già proposta secondo la disciplina precedente, ma non assentita dal P.m. o respinta dal giudice (Cass., sez. III, 16 marzo 2005, n. 21737/05, *C.E.D. Cass.*, n. 231984).

La **richiesta di patteggiamento per imputazioni che esorbitano, per entità di pena, dai limiti di legge è inammissibile**. È dunque **legittimo il rigetto delle istanze di sospensione o di rinvio** del procedimento, finalizzate alla proposizione di una richiesta di patteggiamento o alla valutazione dell'opportunità di una richiesta ancora non proposta, non potendo rilevare l'eventualità di una modifica dell'imputazione che le renda compatibili con i limiti di pena fissati dalla legge (Cass., sez. II, 16 marzo 2005, n. 21956/05, *C.E.D. Cass.*, n. 231969).

In un **processo soggettivamente cumulativo**, se l'istanza di sospensione per decidere se usufruire della possibilità di ricorrere al patteggiamento *ex lege* n. 134 del 2003 viene proposta da uno solo degli imputati, la sospensione **non si estende agli altri imputati**, la cui posizione va separata (App. Caltanissetta, 15 luglio 2003, *Giur. merito* 2004, 103).

L'**istanza di sospensione del dibattimento**, prevista dall'art. 5 della l. n. 134 del 2003 al fine di verificare l'opportunità di presentare una richiesta di patteggiamento secondo i nuovi termini di cui all'art. 444, come per la richiesta di accesso al rito speciale, deve essere **presentata dall'imputato o dal suo difensore munito di procura speciale** (Cass., sez. I, 1° febbraio 2005, n. 4192/05, *C.E.D. Cass.*, n. 230961).

Non è abnorme e non è, quindi, suscettibile di ricorso per cassazione, l'ordinanza con la quale il Tribunale accolga la **richiesta** formulata, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 5, comma 2, l. 12 luglio 2003, n. 134, dal **difensore privo di procura speciale**, e contestualmente disponga la sospensione del processo per la durata ivi prevista al fine di consentire all'imputato di valutare l'opportunità di richiedere il patteggiamento (Cass., sez. VI, 17 settembre 2004, n. 39219/04, *C.E.D. Cass.*, n. 230414).

Non sussiste violazione del principio di immutabilità del giudice (art. 525, comma 2) nel caso in cui sulla richiesta di sospensione del dibattimento, al fine di valutare la possibilità di richiedere il cosiddetto patteggiamento "allargato", decida un giudice in composizione collegiale diversa rispetto alle precedenti udienze (Cass., sez. III, 13 ottobre 2010,

n. 44393/10, *C.E.D. Cass.*, n. 249118, che in motivazione ha precisato che ciò discende dalla natura non deliberativa di merito della decisione sulla concedibilità o meno della sospensione).

L'**istanza di ricusazione** proposta nei confronti del giudice che ha rigettato la richiesta di patteggiamento deve essere dichiarata inammissibile, in quanto il rigetto della richiesta non comporta incompatibilità per il giudice che l'abbia pronunciato nel caso in cui con tale provvedimento non sia espressa alcuna valutazione nel merito della *notitia criminis* ma venga interpretata ed applicata una norma processuale (nella specie il rigetto era venuto dopo che il tribunale aveva concesso la sospensione obbligatoria del dibattimento disposta ai sensi dell'art. 5, comma 2, l. 12 giugno 2003, n. 134, indipendentemente da una valutazione della ammissibilità del patteggiamento) (Cass., sez. VI, 8 maggio 2005, n. 10099/05, *Cass. pen.* 2006, 3286).

Non si determina nullità nel caso in cui **al rigetto della richiesta di sospensione del dibattimento** per la valutazione dell'opportunità di proporre richiesta di patteggiamento, avanzata secondo la disciplina transitoria della novella sul cosiddetto patteggiamento allargato, **non abbia fatto seguito alcuna attività istruttoria** e si sia disposto il **rinvio ad altra udienza**, si da offrire comunque all'imputato uno *spatium deliberandi* per le sue valutazioni (Cass., sez. II, 5 dicembre 2007, n. 46239/07, *C.E.D. Cass.*, n. 238516).

È **manifestamente infondata** la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, l. n. 134 del 2003, sollevata per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui **non indica il termine massimo di sospensione della prescrizione** conseguente alla richiesta dell'imputato di un periodo di tempo per valutare l'opportunità di accedere al cosiddetto "patteggiamento allargato", poiché non appare irragionevole che il legislatore, per non limitare un fondamentale diritto dell'imputato, abbia rimesso alle parti ed al prudente apprezzamento del giudice l'individuazione, caso per caso, del termine più idoneo a soddisfare le specifiche esigenze della difesa (Cass., sez. IV, 26 maggio 2009, n. 36547/09, *C.E.D. Cass.*, n. 244985).

Non sono autonomamente impugnabili le ordinanze con cui si **accolga o si rigetti l'istanza di sospensione del dibattimento** proposta dall'imputato, *ex art.* 5 l. n. 134 del 2003, con la conseguenza che le eventuali doglianze circa violazioni di diritti spettanti alle parti possono essere fatte valere con l'impugnazione avverso il provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado; né integra gli estremi dell'atto abnorme, in quanto tale ricorribile in cassazione, l'aver il giudice rigettato, perché tardiva, la istanza di sospensione, revocato con successivo provvedimento

to la precedente ordinanza e disposto la sospensione richiesta fuori udienza (Cass., sez. V, 24 marzo 2005, n. 16230/05, *C.E.D. Cass.*, n. 233622).

Non è autonomamente impugnabile mediante ricorso per cassazione, in quanto **non abnorme**, l'ordinanza con la quale il giudice abbia respinto, ritenendola tardiva, la richiesta di sospensione del dibattimento avanzata dall'imputato ai sensi dell'art. 5, comma 2, l. 12 giugno 2003, n. 134 onde valutare l'opportunità di avvalersi del cosiddetto "patteggiamento allargato" (Cass., sez. VI, 2 dicembre 2004, n. 9741/05, *C.E.D. Cass.*, n. 230920).

Non è applicabile alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti la disciplina transitoria prevista dall'art. 5 della l. n. 134 del 2003 — per il quale le **nuove disposizioni** relative alle **sanzioni sostitutive** si applicano anche ai processi in corso e per tali procedimenti possono essere applicate direttamente dalla Corte di cassazione —, in quanto il procedimento speciale di cui agli artt. 444 ss. c.p.p. è fondato sul consenso delle parti, prestato, in particolare, con riguardo ad una specifica determinazione della pena, con la conseguenza che, una volta mutata la pena, può mutare anche l'interesse e la volontà delle parti, e in particolare la volontà del pubblico ministero a fronte dell'istanza di sostituzione dell'imputato (Cass., sez. V, 24 marzo 2005, n. 16239/05, *C.E.D. Cass.*, n. 233592).

Art. 447.

Richiesta di applicazione della pena
nel corso delle indagini preliminari.

1. *Nel corso delle indagini preliminari [326 s.; 248² trans.], il giudice [328], se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, fissa, con decreto in calce alla richiesta, l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte. Almeno tre giorni prima dell'udienza [172⁵] il fascicolo del pubblico ministero [373⁵, 416²] è depositato nella cancelleria del giudice.*

2. *Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono [127] (1).*

3. *Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura*

del richiedente. Prima della scadenza del termine non è consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1.

- (1) La Corte cost., con sentenza del 6 giugno 1991, n. 251 (*Cass. pen.* 1991, II, 708), nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 447, 448 e 563 c.p.p., nella parte in cui non prevedono che, nella fase delle indagini preliminari, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sia emessa in pubblica udienza, dopo aver escluso che la sentenza in questione assuma le caratteristiche proprie di una sentenza di condanna basata sull'accertamento pieno della « fondatezza dell'accusa penale », ha tra l'altro affermato che, proprio per tale considerazione, non risulta violato dalla disciplina in questione il disposto dell'art. 6, comma 1, della C.E.D.U. V. anche *infra sub* § 1.

Bibliografia: AIMONETTO, *Patteggiamento e contestazione del reato*, in *Giur. it.* 1994, II, 153; AITALA, *Patteggiamento sulle imputazioni e irretrattabilità dell'azione penale*, in *Dir. pen. e proc.* 1998, 1109; ANCA, voce *Pena. Applicazione su richiesta delle parti*, in *Dig. d. pen.*, vol. IX, Utet, 1995, 365; APRILE, *Giudice unico e processo penale*, Giuffrè, 2000; APRILE-CATULLO, *Guida ai procedimenti speciali*, Giappichelli, 2007; BIESUZ-BUFFONE-GEMIGNANI-RAVERA, *Processo penale: i procedimenti speciali*, Giuffrè, 2007; BONINI, *Imputato e pubblico ministero nella scelta del rito "patteggiato"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1997, 1182; BONO, *La revocabilità del consenso al patteggiamento*, in *Cass. pen.* 2010, 3148; BRIZI, *Il patteggiamento*, Giappichelli, 2008; BRUNO, *Esclusa la parte civile dall'udienza per decidere sulla pena negoziata*, in *Dir. pen. e proc.* 2009, 1131; BUCCI-ARIOILLI, *Manuale pratico del giudice unico nel processo penale*, Cedam, 2000; CAPITTA, *Patteggiamento e decreto penale di condanna*, in AA.Vv., *Giudice unico e garanzie difensive*, a cura di Amodio-Galantini, Giuffrè, 2001, 151; CAPRIOLI, *Il consenso dell'imputato all'applicazione della pena: revocabile o no?*, in *Giur. it.* 1993, II, 17; CENCI, *Giustizia negoziata, volontà delle parti e possibilità di ripensamenti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1993, 1420; CHILBERTI-ROBERTI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in AA.Vv., *Manuale pratico dei procedimenti speciali*, Giuffrè, 1994, 275; CONSO, *I nuovi riti differenziati tra procedimento e processo*, in *Giust. pen.* 1990, III, 193; CORSO, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in AA.Vv., *Manuale di procedura penale*, Monduzzi, 2004, 421; CREMONESI, *Prime riflessioni sul « nuovo » patteggiamento*, in *Giust. pen.* 2004, III, 50; CREMONESI, *Il patteggiamento nel processo penale*, Cedam, 2005; DELL'ANDRO, *Manuale dei procedimenti speciali*, La Tribuna, 2003; DI CHIARA, *L'architettura dei presupposti*, in AA.Vv., *Il patteggiamento*, Giuffrè, 1999, 20; FILIPPI, *Il patteggiamento*, Cedam, 2000; FURGUELE, *L'applicazione di pena su richiesta delle parti*, E.s.i., 2000; GAITO, *Solo revocabile o anche invalida la richiesta di "patteggiamento" viziata da errore?*, in *Dir. pen. e proc.* 1996, 1145; GIALUZ, voce *Applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. II, t. 1, Giuffrè, 2008, 13; GIORS-SPAGNOLO, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in AA.Vv., *Riti camerali e speciali*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretta da Chiavario-Marzaduri, Utet, 2006, 259; GIUSTOZZI, *I procedimenti speciali*, in AA.Vv., *Nuovo manuale pratico del processo penale*, Cedam, 2002, 739; GRILLI, *Giudice unico e processo penale*, Cedam, 2000; GRILLO, *I principali aspetti problematici di un rito speciale ampiamente utilizzato nella prassi giudiziaria: dalla manifestazione del consenso alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Arch. n. proc. pen.* 2011, 599; GRILLO, *La tutela della persona offesa negli istituti di giustizia penale "negoziata" e consensuale*, in *Giust. pen.*, 2011, III, 119; GUARINIELLO, *Schede su Corte di cassazione e codice di procedura penale. Il problema*